
Comune di Sauze d'Oulx

Regolamento per la disciplina dei contratti

Approvato in bozza dalla G.C. con atto n. 15 del 21.1.2000

Approvato dal C.C. con atto n. 4 del 27.1.2000

Pubblicato per 15 gg. dall'1.2.2000 al 16.2.2000

Ripubblicato per 15 gg. dal 23.2.2000 al 9.3.2000

Comune di Sauze d'Oulx - Regolamento per la disciplina dei contratti -

SOMMARIO

PARTE I	5
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
ART. 1 - PRINCIPI	5
ART. 2 - FINALITÀ	5
ART. 3 - DISCIPLINA APPLICABILE	5
TITOLO I - DEI CONTRATTI IN GENERE	6
CAPO I - STIPULAZIONE	6
ART. 4 - FORMA	6
ART. 5 - STIPULAZIONE A MEZZO DI SCRITTURA PRIVATA	6
ART. 6 - STIPULAZIONE A MEZZO DI CORRISPONDENZA	6
ART. 7 - STIPULAZIONE A MEZZO INFORMATICO O TELEMATICO	6
ART. 8 - CONTENUTO	6
ART. 9 - DOCUMENTI INTEGRANTI IL CONTRATTO	7
ART. 10 - UFFICIALE ROGANTE	7
ART. 11 - REPERTORIAZIONE	7
ART. 12 - NORME REGOLATRICI IL RAPPORTO CONTRATTUALE	8
ART. 13 - SOGGETTI COMPETENTI A STIPULARE	8
ART. 14 - TERMINE PER LA STIPULAZIONE	8
ART. 15 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO	8
ART. 16 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE	9
ART. 17 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO	9
ART. 18 - DIVIETO DI RINNOVAZIONE TACITA	9
ART. 19 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	9
ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	9
ART. 21 - RECESSO DAL CONTRATTO	10
ART. 22 - NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI	10
ART. 23 - COMPUTO DEI TERMINI	10
ART. 24 - SPESE DI STIPULAZIONE	10
CAPO II - ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA STIPULAZIONE	10
ART. 25 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	10
ART. 26 - DIRITTI DI SEGRETERIA	11
ART. 27 - REGISTRAZIONE	11
ART. 28 - IMPOSTA DI BOLLO	11
ART. 29 - CAUZIONE	12
ART. 30 - COLLAUDO	12
CAPO III - COMPETENZE E PROCEDIMENTO	13
ART. 31 - RESPONSABILE DEI CONTRATTI	13
ART. 32 - PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI	13
ART. 33 - ATTI FONDAMENTALI	13
ART. 34 - ATTI D'IMPEGNO	14
ART. 35 - ATTI DI AMMINISTRAZIONE	14
CAPO IV - SCELTA DEL CONTRAENTE	14
ART. 36 - CRITERI PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE	14
ART. 37 - TRATTATIVA PRIVATA	15
ART. 38 - PUBBLICITÀ	15
TITOLO II - APPALTO DI OPERE PUBBLICHE - FORNITURE DI BENI -	
PRESTAZIONI DI SERVIZI	15
CAPO I - STRUMENTI TECNICI E ATTIVITÀ PRECONTRATTUALE	15
ART. 39 - REDAZIONE DEI PROGETTI	15
ART. 40 - INCARICHI ESTERNI DI PROGETTAZIONE	16
ART. 41 - LA SCELTA DEL CONTRAENTE NEGLI APPALTI DI OPERE PUBBLICHE	17
ART. 42 - ASSOCIAZIONI E RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE	17
ART. 43 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	17
ART. 44 - COMMISSIONI GIUDICATRICI	18
ART. 45 - ESAME DELLE OFFERTE	19
ART. 46 - AGGIUDICAZIONE	20
ART. 47 - COMUNICAZIONE ALL'AGGIUDICATARIO	20
ART. 48 - PUBBLICITÀ	20
ART. 49 - NORME INDEROGABILI	21
CAPO II - TIPOLOGIE CONTRATTUALI	21
ART. 50 - TIPOLOGIE DI CONTRATTO	21
SEZIONE I - PUBBLICO INCANTO O ASTA PUBBLICA	22
ART. 51 - AMMISSIONE	22

Comune di Sauze d'Oulx - Regolamento per la disciplina dei contratti -

ART. 52 - PROCEDIMENTO	22
ART. 53 - IL BANDO DI GARA	22
SEZIONE II - LICITAZIONE PRIVATA	22
ART. 54 - AMMISSIONE	22
ART. 55 - PROCEDIMENTO	22
ART. 56 - IL BANDO DI GARA	23
ART. 57 - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE	23
ART. 58 - PREQUALIFICAZIONE DEI CONCORRENTI	24
ART. 59 - DETERMINAZIONE DI AMMISSIONE OD ESCLUSIONE	24
ART. 60 - INVITO ALLA LICITAZIONE PRIVATA	24
ART. 61 - OFFERTA	24
ART. 62 - DOCUMENTAZIONE DELL'OFFERTA	25
ART. 63 - INVIO DELLE OFFERTE	25
ART. 64 - LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA	26
SEZIONE III - GARE NEL PUBBLICO INCANTO E NELLA LICITAZIONE PRIVATA	26
ART. 65 - RAPPRESENTANZA DI GARA	26
ART. 66 - SVOLGIMENTO DELLA GARA	26
ART. 67 - COMUNICAZIONE ALL'IMPRESA AGGIUDICATARIA	27
ART. 68 - PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DELLA GARA	27
SEZIONE IV - APPALTO CONCORSO	27
ART. 69 - AMMISSIBILITÀ	27
ART. 70 - PROCEDURA	27
ART. 71 - BANDO - AVVISO - INVITO ALLA GARA	28
ART. 72 - COMMISSIONE PER GLI APPALTI CONCORSO	28
ART. 73 - AGGIUDICAZIONE	28
SEZIONE V - TRATTATIVA PRIVATA	28
ART. 74 - AMMISSIBILITÀ	28
ART. 75 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INCARICO	29
ART. 76 - AFFIDAMENTO LAVORI IMPORTO INFERIORE A 300 MILA ECU	29
SEZIONE VI - CONCESSIONE	30
ART. 77 - DEFINIZIONE E FORMA	30
ART. 78 - CONCESSIONE DI COSTRUZIONE ED ESERCIZIO	30
ART. 79 - BANDO DI GARA E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	30
CAPO III - FORNITURA DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI	31
ART. 80 - DEFINIZIONI	31
ART. 81 - DISPOSIZIONI GENERALI	31
ART. 82 - COMPETENZE	31
SEZIONE I - SCELTA DEL CONTRAENTE	31
ART. 83 - LE PROCEDURE	31
ART. 84 - DISPOSIZIONI GENERALI	31
ART. 85 - CONCESSIONE DI SERVIZI	31
PARTE II	32
CAPO I - FORME DI CONTRATTO	32
SEZIONE I - COMPRAVENDITA	32
ART. 86 - DEFINIZIONE	32
ART. 87 - ALIENAZIONE ED ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	32
ART. 88 - BENI COMUNALI	32
ART. 89 - PREZZO DELLA COMPRAVENDITA	33
ART. 90 - SPECIALE DIVIETO DI COMPRARE	33
ART. 91 - AUTORIZZAZIONE PREFETTIZIA ALL'ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	33
SEZIONE II - PERMUTA	33
ART. 92 - DEFINIZIONE	33
ART. 93 - NORME DI RINVIO	34
SEZIONE III - DONAZIONE	34
ART. 94 - DEFINIZIONE	34
ART. 95 - DIVIETO DI DONAZIONE	34
ART. 96 - ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE	34
SEZIONE IV - LOCAZIONE ED AFFITTO	34
ART. 97 - DEFINIZIONE	34
ART. 98 - DIVIETO DI RINNOVAZIONE TACITA E SUBLOCAZIONE	34
ART. 99 - LOCAZIONE SUPERIORE AI NOVE ANNI	34
ART. 100 - ELENCO DEI BENI LOCATI ED AFFITTATI	35
ART. 101 - LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI	35
ART. 102 - AFFITTO DI FONDI RUSTICI	35
ART. 103 - INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	35
SEZIONE V - LEASING	35

Comune di Sauze d'Oulx - Regolamento per la disciplina dei contratti -

ART. 104 - DEFINIZIONE.....	35
ART. 105 - CONDIZIONI PER IL RICORSO AL LEASING.....	35
ART. 106 - INVENTARIAZIONE DEI BENI ACQUISITI CON IL LEASING.....	36
SEZIONE VI - COMODATO	36
ART. 107 - DEFINIZIONE.....	36
ART. 108 - OBBLIGHI DEL COMODATARIO.....	36
ART. 109 - DIVIETO DI CONCEDERE BENI IN COMODATO.....	36
SEZIONE VII- MUTUO	36
ART. 110 - DEFINIZIONE.....	36
ART. 111 - ISTITUTI MUTUANTI.....	37
ART. 112 - VINCOLI ALLA CONTRATTAZIONE.....	37
SEZIONE VIII- SOMMINISTRAZIONE.....	37
ART. 113 - DEFINIZIONE.....	37
ART. 114 - COMUNE SOMMINISTRANTE.....	37
ART. 115 - COMUNE SOMMINISTRATARIO.....	37
SEZIONE IX - ASSICURAZIONE.....	38
ART. 116 - DEFINIZIONE.....	38
ART. 117 - ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE	38
SEZIONE X - TRANSAZIONE.....	38
ART. 118 - DEFINIZIONE.....	38
ART. 119 - EFFETTI DELLA TRANSAZIONE.....	38
CAPO II - NORME TRANSITORIE E FINALI	38
ART. 120 - NORME TRANSITORIE E FINALI	38

Comune di Sauze d'Oulx - Regolamento per la disciplina dei contratti -

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
DEL COMUNE DI SAUZE D'OULX ¹**

PARTE I

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - PRINCIPI

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività amministrativa volta all'instaurazione ed allo svolgimento dei rapporti negoziali del Comune di Sauze d'Oulx, con soggetti terzi, in attuazione dei disposti della legge vigente, della disciplina comunitaria, e dello Statuto.
2. L'attività negoziale dell'ente si ispira ai seguenti principi:
 - a) perseguimento dei fini pubblici per i quali l'ente è legittimato ad operare dall'ordinamento giuridico;
 - b) realizzazione della massima economicità;
 - c) realizzazione del principio di concorrenza; a tal fine devono essere utilizzati quei sistemi che consentono la comparazione delle offerte volta all'individuazione delle condizioni più convenienti e garantita la partecipazione di tutti i soggetti che presentano i requisiti necessari, in assoluta posizione di parità;
 - d) osservanza della massima obiettività e trasparenza nella scelta dei sistemi negoziali, in funzione dell'interesse della collettività.

ART. 2 - FINALITÀ

1. Il presente Regolamento ha per fine la realizzazione delle migliori condizioni per la corretta e trasparente gestione delle attività contrattuali del Comune di Sauze d'Oulx, attraverso l'utilizzo degli strumenti giuridici necessari.
2. Per l'attuazione del principio di trasparenza della gestione, il Comune adotta tutti gli strumenti idonei ad una corretta e puntuale informazione, secondo i principi fissati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

ART. 3 - DISCIPLINA APPLICABILE

1. Il Comune, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti, alle permuta, alle locazioni, alle somministrazioni e a tutte le rimanenti attività di diritto privato inerenti alla sua funzione istituzionale, in conformità alle disposizioni contenute negli articoli seguenti e nelle vigenti leggi.

¹ Il Regolamento per la disciplina dei contratti, previsto dall'art. 59 della legge 8 giugno 1990 n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali" è approvato con deliberazione del Consiglio Comunale e pubblicato, per la durata di 15 giorni, nell'Albo pretorio del Comune.

Comune di Sauze d'Oulx - Regolamento per la disciplina dei contratti -

TITOLO I - DEI CONTRATTI IN GENERE

CAPO I - STIPULAZIONE

ART. 4 - FORMA

1. I contratti a seguito di licitazione privata, asta pubblica, appalto concorso e trattativa privata preceduta da gara informale, sono redatti in forma pubblica amministrativa². Negli altri casi si applica la forma prevista dalla legge vigente a scelta tra la forma pubblica, la forma di scrittura privata e la forma pubblica-amministrativa.
2. I contratti di cui al comma 1 primo periodo, sono rogati dal Segretario comunale, secondo quanto dispone la legge ed il presente Regolamento.
3. I verbali di gara nelle aste pubbliche e nelle licitazioni private sono autenticati dal Segretariocomunale.³
4. I verbali di gara, ed esplicano immediata efficacia vincolante per entrambi le parti contraenti salvo che il Comune non manifesti espressamente la volontà di non vincolarsi giuridicamente fino al momento della formale stipulazione del contratto.

ART. 5 - STIPULAZIONE A MEZZO DI SCRITTURA PRIVATA⁴

1. I contratti che costituiscono risultato di una trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa, possono essere stipulati mediante scrittura privata.
2. Per i contratti conclusi a trattativa privata è possibile procedere alla stipulazione del contratto mediante la sottoscrizione da parte del privato contraente della determinazione che deve contenere le clausole principali da rispettare, nonché la seguente formula: "Il presente provvedimento ha valore, oltre che dispositivo anche negoziale, mediante la sottoscrizione per accettazione dello stesso da parte del privato contraente".

ART. 6 - STIPULAZIONE A MEZZO DI CORRISPONDENZA

1. I contratti a trattativa privata conclusi per l'esecuzione di lavori o per l'acquisto di beni e/o servizi possono essere redatti anche per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio quando l'altra parte contraente è un'impresa commerciale⁵.
2. I predetti contratti non vanno inseriti a Repertorio e non sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria, né all'imposta di bollo.

ART. 7 - STIPULAZIONE A MEZZO INFORMATICO O TELEMATICO

1. Il Comune di Sauze d'Oulx accetta la validità dei contratti eventualmente stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante l'uso della firma digitale⁶, quando sarà operante.

ART. 8 - CONTENUTO

1. Il contratto contiene la dichiarazione di volontà negoziale delle parti, redatta per iscritto e sottoscritta dai rappresentanti della stessa.

² Art. 16 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 "Disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato"; Art. 97 Regolamento di contabilità generale.

³ Cfr. art. 95 Regolamento di Contabilità generale.

⁴ Cfr. Art. 7 della legge di contabilità generale.

⁵ Cfr. Art. 17 R.D. n. 2440/1923.

⁶ Regolamento per l'applicazione dell'art. 15 comma 5 della Legge 15 marzo 1997 n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa".

Comune di Sauze d'Oulx - Regolamento per la disciplina dei contratti -

ART. 9 - DOCUMENTI INTEGRANTI IL CONTRATTO

1. Sono parte integrante del contratto:
 - a) il capitolato speciale d'appalto ⁷;
 - b) gli elaborati progettuali delle opere che si intendono eseguire;
 - c) l'elenco dei prezzi unitari;
 - d) copia del provvedimento con cui si è assunto l'impegno di spesa a carico dell'ente e si è assicurata la copertura finanziaria⁸;
 - e) copia dell'eventuale deliberazione che approva l'aggiudicazione dell'appalto⁹;
 - f) copia del documento che comprova i poteri di rappresentanza delle persone che intervengono all'atto per l'appaltatore;
 - g) documento con cui l'appaltatore designa la persona o persone autorizzate a riscuotere;
 - h) il piano di sicurezza previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Tali documenti possono essere eventualmente solo richiamati esplicitamente nel contratto, ma, in tale caso, devono essere firmati pagina per pagina dalla parti per presa visione ed accettazione.

ART. 10 - UFFICIALE ROGANTE

1. Il Segretario comunale può rogare tutti i contratti nei quali il Comune sia parte, nonché autenticare scritture private bilaterali o atti unilaterali nell'interesse dell'ente¹⁰.
2. Ferma restando la competenza del Segretario quale ufficiale rogante o autenticante, è ammessa la facoltà di avvalersi di notai di fiducia dell'Amministrazione¹¹, soprattutto nell'ipotesi delle convenzioni edilizie, con spese a carico della parte privata.
3. Qualora le spese contrattuali siano previste a carico dei privati contraenti, questi ultimi hanno facoltà di indicare un notaio di propria fiducia per il rogito di qualsiasi contratto; i privati non possono unilateralmente scegliere, quale ufficiale rogante, il Segretario comunale.
4. Il Segretario comunale, quale Ufficiale rogante del Comune - nell'osservanza delle prescrizioni della legge notarile - svolge inoltre le seguenti attività:
 - a) riceve i contratti stipulati;
 - b) autentica le copie degli atti originali ricevuti per ogni effetto di legge;
 - c) rilascia copie degli stessi alle parti che ne facciano richiesta;
 - d) custodisce i contratti in ordine cronologico;
 - e) tiene il Repertorio di tutti i contratti.
5. I contratti devono essere stipulati sotto l'osservanza delle disposizioni in materia notarile.

ART. 11 - REPERTORIAZIONE

1. I contratti stipulati sia in forma pubblica amministrativa che per scrittura privata devono essere inseriti nell'apposito Repertorio del Segretario per la cui cura si avvale della collaborazione del Responsabile del Servizio in qualsiasi modo individuato o istituito.

⁷ Cfr. DPR 16 luglio 1962 n. 1063.

⁸ Cfr. Art. 35 D.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 "Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali"; art. 55 c.5 L. 142/90.

⁹ Cfr. art. 51 L. 142/90.

¹⁰ Art. 17 comma 68 L. 15 maggio 1997 n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo".

¹¹ L'art. 2 del *Regolamento di contabilità generale* ammette che la forma pubblica con la presenza di un pubblico notaio possa essere eseguita quando i capi delle Amministrazioni interessate o i contraenti ne facciano richiesta.

Comune di Sauze d'Oulx - Regolamento per la disciplina dei contratti -

2. L'ufficiale rogante è tenuto a conservare il Repertorio nel quale devono essere annotati tutti i contratti, giorno per giorno, senza lasciare linee o spazi in bianco e secondo un rigoroso ordine cronologico con le seguenti indicazioni:
 - a) data e luogo dell'atto;
 - b) generalità dei contraenti;
 - c) domicilio o residenza delle parti;
 - d) natura del contratto;
 - e) contenuto dell'atto;
 - f) corrispettivo pattuito;
 - g) estremi della registrazione.
3. Il Repertorio è soggetto alle vidimazioni iniziali e periodiche come previsto dalle vigenti leggi¹².
4. I contratti stessi devono essere altresì custoditi presso l'archivio e raccolti in volumi per ordine cronologico.

ART. 12 - NORME REGOLATRICI IL RAPPORTO CONTRATTUALE

1. I rapporti contrattuali sono regolati:
 - a) dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;
 - b) dalle disposizioni dei capitolati d'appalto;
 - c) dalle clausole del contratto stipulato.

ART. 13 - SOGGETTI COMPETENTI A STIPULARE

1. Competente a stipulare i contratti del Comune di Sauze d'Oulx è il dipendente appartenente a qualifica funzionale apicale di ordine amministrativo o tecnico-contabile.

ART. 14 - TERMINE PER LA STIPULAZIONE

1. La stipulazione del contratto avente ad oggetto opere pubbliche, forniture di beni e di servizi deve effettuarsi nei termini stabiliti dalle normative vigenti in materia¹³.
2. In caso di mancata stipulazione del contratto per cause imputabili all'aggiudicatario è facoltà dell'ente procedere all'esperimento di una nuova gara a spese del medesimo salvo il risarcimento dei danni.
3. Nel caso in cui il Comune non provveda a stipulare il contratto nel termine stabilito, l'aggiudicatario può svincolarsi da ogni impegno, previa notifica da parte del Comune delle sue volontà.
4. Il contraente, dichiaratosi sciolto dall'impegno, non può pretendere alcun compenso dal Comune.

ART. 15 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. I contratti, in generale, sono esecutivi soltanto dopo la loro stipulazione.
2. Nei contratti d'urgenza il Responsabile del Servizio può autorizzare l'inizio della prestazione anche prima della stipula del contratto.

¹² I fogli dei repertori devono essere numerati e vidimati dal Pretore competente per territorio ex Art. 67 del T.U. 131/1986.

¹³ La legge di contabilità generale non stabilisce termini per la stipulazione dei contratti dopo l'aggiudicazione, ma si limita ad indicare che tale operazione debba avvenire entro termini congrui. Di regola, sono i "capitolati d'onori generali" delle diverse Amministrazioni a stabilire tali termini. In relazione agli adempimenti antimafia, il termine, ove stabilito, dovrebbe farsi decorrere dalla data in cui l'Amministrazione viene in possesso della certificazione. Sulla base dell'esperienza finora maturata s'intende termine congruo un periodo temporale compreso tra i 15 ed i 20 giorni.

Comune di Sauze d'Oulx - Regolamento per la disciplina dei contratti -

ART. 16 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Per gli appalti di lavori, forniture e servizi, al fine di adeguare la disciplina legislativa in materia di stipula ed esecuzione dei contratti relativi alle pubbliche amministrazioni, alle esigenze derivanti dall'introduzione dell'EURO, nei casi di procedure di gara comunitaria, i bandi di gara, gli avvisi, le lettere d'invito e, comunque, gli altri atti impegnativi preliminari dichiarativi dell'oggetto e delle condizioni del contratto predisposti dal Comune, devono contenere l'indicazione del valore della prestazione espresso in lire ed in EURO, ed assicurare la facoltà del privato di esprimere in lire o in EURO la propria offerta, secondo le vigenti disposizioni di legge¹⁴.

ART. 17 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. Nei contratti per forniture, trasporti, lavori e servizi il pagamento avviene in ragione della prestazione effettuata, salvo quanto stabilito dalla legge per l'eventuale anticipazione.
2. Apposite clausole contrattuali stabiliscono i termini e le modalità per il pagamento dei corrispettivi.
3. Il Regolamento di Contabilità determina la competenza per la liquidazione degli acconti¹⁵.

ART. 18 - DIVIETO DI RINNOVAZIONE TACITA

1. Salvi i casi previsti dalla legge, nei contratti non possono essere inserite clausole che ne consentano la rinnovazione tacita¹⁶.

ART. 19 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Il privato contraente è tenuto ad eseguire in proprio la prestazione oggetto del contratto.
2. Il contratto non può essere ceduto, neppure in parte, a pena di nullità¹⁷.

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'altro contraente, o al verificarsi delle condizioni espressamente previste nel contratto quali motivo di risoluzione contrattuale, il Comune ha facoltà di risolvere il contratto.
2. In tale caso il Comune è tenuto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite dall'altro contraente, ai prezzi del contratto, fermo restando il diritto all'indennizzo dell'eventuale danno derivante dall'inadempimento ed al rimborso dei maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio.
3. Il Comune ha inoltre facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, per sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse. In questo caso, esso è tenuto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, nonché al pagamento, a titolo di indennizzo, di una somma pari al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite, ridotte di un quinto.
4. E' ammessa la risoluzione del contratto per sopravvenuta eccessiva onerosità per una delle due parti, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti¹⁸.

¹⁴ Art. 49 del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

¹⁵ Cfr. Regolamento di contabilità del Comune di Sauze d'Oulx.

¹⁶ Art. 6 *legge 24 dicembre 1993 n. 537* come sostituito dall'art. 44 *legge 23 dicembre 1994 n. 724*. Il divieto della rinnovazione tacita ha fondamento nella disposizione legislativa secondo cui ogni atto deve avere termine certo; i contratti stipulati in violazione del divieto sono nulli. .

¹⁷ Art. 18, comma 2, *L. 19 marzo 1990* come modificato dall'art. 22, comma 2, *legge 12 luglio 1991 n. 203*. Il divieto di cessione del contratto è assoluto perciò, se non osservato, determina la nullità del contratto stesso e di tutti gli atti conseguenti.

¹⁸ Cfr. art. 1467 c.c.

Comune di Sauze d'Oulx - Regolamento per la disciplina dei contratti -

ART. 21 - RECESSO DAL CONTRATTO

1. Il Comune ha facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge vigente e al verificarsi delle situazioni specificatamente individuate nel contratto con apposita clausola.
2. Il recesso ha effetto dal giorno successivo a quello in cui il provvedimento adottato dal Comune è stato comunicato all'impresa.
3. Il recesso comporta l'obbligo per il Comune di tenere indenne l'impresa delle spese sostenute, dei lavori eseguiti o del mancato guadagno.
4. I contratti o i Capitolati d'oneri possono prevedere, in deroga a quanto previsto dall'art.1671c.c.¹⁹, il compenso da corrispondere in caso di recesso.

ART. 22 - NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI

1. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell'amministrazione, da cui decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali, sono effettuate per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata alla controparte nel domicilio legale indicato per contratto.
2. Le notifiche possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al legale rappresentante dell'impresa o ad altro suo qualificato incaricato, che deve rilasciare regolare ricevuta debitamente firmata e datata.
3. La comunicazione può essere effettuata in via preventiva per mezzo del telefax a cui deve necessariamente anche seguire quella effettuata secondo le forme ordinarie; è fatta salva la notificazione per mezzo di ufficiale giudiziario, nei casi espressamente previsti dalla legge.
4. Per le controversie nascenti da contratti è sempre competente il Foro di Torino.

ART. 23 - COMPUTO DEI TERMINI

1. I termini indicati nei contratti decorrono dal giorno successivo a quello in cui si siano verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbano avere inizio i termini stessi.
2. Ove i termini siano indicati in giorni, si devono intendere i giorni di calendario consecutivi e continui; ove siano indicati in mesi, questi s'intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale alla corrispondente data del mese finale; se non esiste la data corrispondente, il termine s'intende concluso nell'ultimo giorno del mese finale; quando l'ultimo giorno del termine cade in una giornata festiva, il termine s'intende prolungato al successivo giorno lavorativo.

ART. 24 - SPESE DI STIPULAZIONE

1. Tutte le spese necessarie per la stipulazione del contratto, nessuna esclusa, sono a carico del contraente diverso dal Comune, salvo quanto previsto dalle leggi, dalle consuetudini e dalle pattuizioni tra le parti, se consentite.
2. La liquidazione delle spese è compiuta secondo le modalità indicate nel Regolamento di Contabilità.

CAPO II – ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA STIPULAZIONE

ART. 25 – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE

1. In conformità all'art. 56 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni ed

¹⁹ Art. 1671 c.c. - *Recesso unilaterale dal contratto* - : «Il committente può recedere dal contratto (c.1373), anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno».

Comune di Sauze d'Oulx - Regolamento per la disciplina dei contratti -

integrazioni²⁰, la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposite determinazioni, indicanti: il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le relative clausole nonché le modalità di scelta del contraente secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

ART. 26 - DIRITTI DI SEGRETERIA

1. I contratti stipulati, sia in forma pubblica amministrativa sia per scrittura privata, sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria nei casi e nei modi stabiliti dalle leggi vigenti²¹.
2. La riscossione dei diritti di segreteria è obbligatoria. L'Ufficiale rogante partecipa ad una quota dei proventi dei diritti di segreteria secondo le disposizioni di legge.
3. Una quota dei diritti di segreteria è devoluta ad un apposito fondo presso l'Agenzia Autonoma dei Segretari comunali, nella misura stabilita dalla legge.

ART. 27 - REGISTRAZIONE ²²

1. Competente a registrare gli atti pubblici, le scritture private autenticate e gli atti degli organi giurisdizionali è l'Ufficio del Registro della cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione.
2. La registrazione di tutti gli altri atti può essere eseguita da qualsiasi ufficio del registro.
3. Il Segretario comunale, per gli atti da lui redatti, ricevuti o autenticati, è obbligato a richiedere la registrazione.
4. Per la registrazione dei decreti d'espropriazione per pubblica utilità deve attivarsi l'ente espropriante ²³.
5. La richiesta di registrazione degli atti scritti deve essere redatta in duplice esemplare su appositi stampati forniti dall'ufficio competente.
6. Il Segretario comunale che richiede la registrazione deve presentare, oltre l'atto oggetto della richiesta, una copia certificata conforme dello stesso.
7. Per gli atti che comportano trasferimento, divisione od attribuzione di beni immobili o di diritti reali di godimento su beni immobili o costituzione dei diritti stessi, deve essere presentata anche una copia in carta libera.
8. La richiesta di registrazione di un atto vale anche per gli atti ad esso allegati, ma non comporta applicazione dell'imposta se trattasi di documenti che costituiscono parte integrante dell'atto, di frazionamento, di planimetrie, disegni, fotografie e simili ovvero di atti non soggetti a registrazione.
9. La registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso, deve essere richiesta entro venti giorni dalla data di stipulazione dell'atto.
10. La registrazione è eseguita, previo pagamento dell'imposta liquidata dall'ufficio, con la data del giorno in cui viene richiesta.
11. La registrazione deve essere richiesta mediante il modello previsto dalle vigenti disposizioni di legge ²⁴.

ART. 28 - IMPOSTA DI BOLLO

1. I contratti sono assoggettati all'imposta di bollo secondo le disposizioni vigenti²⁵.

²⁰ Da ultimo si veda il Ddl approvato dal Senato il 22 luglio 1999.

²¹ *Allegato D alla legge 8 giugno 1962 n. 604*, così come modificata dall'Art. 27 del *D.L. 55/1993*.

²² *D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131*, artt. 9, 10, 11, 13 e ss.

²³ *R.M. 250981 del 20 ottobre 1980*.

²⁴ Modello n. 69 approvato con *D.M. 24 giugno 1986*

²⁵ *D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642* e successive modifiche, fra cui la legge 26 febbraio 1982, n. 52 e *D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955*.

Comune di Sauze d'Oulx - Regolamento per la disciplina dei contratti -

ART. 29 - CAUZIONE

1. La cauzione provvisoria per la partecipazione alle gare è stabilita in conformità alla normativa vigente²⁶.
2. Al momento della stipulazione dei contratti riguardanti opere pubbliche, forniture e servizi deve essere costituita la cauzione definitiva nella misura e nelle forme previste dalle leggi vigenti.
3. Nei casi previsti dalla vigente normativa è ammesso l'esonero della prestazione della cauzione provvisoria²⁷.
4. Per quanto riguarda l'anticipazione, la garanzia fideiussoria, la polizza assicurativa e quanto non espressamente richiamato nel presente articolo, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia²⁸.
5. Sui bandi e sulle lettere di invito deve essere indicato espressamente che l'importo della cauzione provvisoria è da calcolarsi sull'importo totale dei lavori posti in gara.
6. La forma di prestazione della cauzione e la sua specifica disciplina è stabilita dalla legge vigente.
7. Le cauzioni in numerario prestate a garanzia dei contratti, sono versate alla Tesoreria comunale, secondo le norme del Regolamento di contabilità.

ART. 30 - COLLAUDO

1. Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo ovvero alla certificazione di regolare esecuzione secondo le norme vigenti in materia²⁹ ed il capitolato d'oneri.
2. Per le prestazioni di servizi, il collaudo o la certificazione di regolare esecuzione sono sostituiti dall'accertamento, anche periodico, del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali.
3. Il collaudo è eseguito dal direttore dei lavori: è facoltà del Comune avvalersi dell'opera di esperti esterni.
4. Il collaudo o la certificazione di regolare esecuzione sono approvati con determinazione del Responsabile del Servizio interessato.

²⁶ Art. 30 Legge 11 febbraio 1994 n. 109 "*Legge quadro in materia di lavori pubblici*" come modificata dalla legge 18 novembre 1998 n. 415 "*Modifiche alla L. 11 febbraio 1994, n. 109 e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici*".

²⁷ Alcuni Enti, ad esempio, hanno previsto l'esonero dalla cauzione preventiva allorché l'importo del contratto è inferiore a determinati limiti di somma (nella fattispecie 25 milioni). Si veda anche quanto disposto dall'art. 5 legge 8 ottobre 1984 n. 687 che prevede la non richiesta del deposito provvisorio limitatamente agli appalti di opere pubbliche, prevedendolo invece per gli appalti di servizi e per le gare relative a forniture. Non sembra potersi ammettere invece un esonero - seppur minimo - dall'obbligo di prestare cauzione definitiva poiché nella legge non se ne rinviene traccia.

²⁸ Art. 30 commi 2 e 2-bis L. 109/94 come modificata dalla L. 415/98.

²⁹ Art. 28 L. 109/1994 come modificato dalla L. 415/98. La riforma ha riesumato il certificato di regolare esecuzione - soppresso dalla precedente legge quadro - in sostituzione del certificato di collaudo. La differenza sostanziale tra i due certificati consiste nel soggetto che ne assume la responsabilità: il certificato di regolare esecuzione è redatto da soggetto terzo indipendente che non ha partecipato in alcun modo alla realizzazione dell'opera; il certificato di collaudo invece è redatto direttamente dal direttore dei lavori. Vi sono tuttavia dei casi - previsti dalla legge - in cui obbligatoriamente si deve adottare il certificato di regolare esecuzione (ad es. per tutti i lavori d'importo fino a 200.000 ECU), altri in cui è facoltà del Comune decidere se adottare l'uno o l'altro (ad. Es. per tutti i lavori d'importo compreso tra i 200.000 e 1 milione di ECU).

Comune di Sauze d'Oulx - Regolamento per la disciplina dei contratti -**CAPO III - COMPETENZE E PROCEDIMENTO****ART. 31 - RESPONSABILE DEI CONTRATTI**

1. Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente Regolamento il Segretario si avvale direttamente del Funzionario dell'Area amministrativa addetto ai contratti in qualsiasi modo individuato o istituito.
2. Per assicurare la massima semplificazione delle procedure di cui al comma 1, detto soggetto nell'ambito delle norme fissate dal presente Regolamento, provvede a corrispondere con i soggetti esterni per assicurare il perfezionamento delle documentazioni e degli atti e per ogni altro adempimento di carattere assicurativo.

ART. 32 - PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

1. Compete al Consiglio comunale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, su proposta della Giunta, approvare il programma triennale per l'attività di realizzazione dei lavori pubblici ed i suoi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatici, previsti dalla vigente normativa e dalla normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso³⁰.
2. L'elenco annuale predisposto deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base ai contributi o risorse dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici.
3. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse rese disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economia.
4. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità, nonché al Cipe, per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatici vigenti.
5. Intervenuta l'approvazione del programma, l'ufficio competente, a mezzo del responsabile dello stesso, predispone le proposte operative nonché i progetti esecutivi.

ART. 33 - ATTI FONDAMENTALI

1. Nell'ambito degli atti fondamentali di competenza del Consiglio comunale hanno rilevanza, ai fini dell'attività negoziale dell'ente, le deliberazioni relative a:
 - a) la concessione di pubblici servizi e l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - b) la contrazione di mutui, nonché l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - c) l'approvazione dei piani finanziari e dei piani economico - finanziari;
 - d) gli acquisti, le alienazioni, le permutazioni immobiliari;
 - e) gli appalti e le concessioni che non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari.
2. Il Consiglio comunale deve approvare altresì:
 - a) i capitolati generali di appalto di opere pubbliche;
 - b) i capitolati speciali d'appalto;
 - c) i bandi tipo per le alienazioni di beni immobili ed immobili e per la gestione del patrimonio immobiliare;
 - d) i regolamenti economici per acquisti e forniture;
 - e) le disciplinari per l'affidamento di incarichi;
 - f) le disciplinari per l'aggiudicazione di forniture e servizi.

³⁰ Cfr. Art. 32 lettera b) L. 142/90.

Comune di Sauze d'Oulx - Regolamento per la disciplina dei contratti -

ART. 34 - ATTI D'IMPEGNO ³¹

1. Qualsiasi contratto deve essere preceduto da una determinazione del Responsabile del procedimento di spesa.
2. La determinazione, deve indicare tassativamente:
 - a) il fine che con il contratto s'intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni di leggi vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

ART. 35 - ATTI DI AMMINISTRAZIONE

1. Ai Responsabili dei servizi spetta:
 - a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) l'approvazione degli stati d'avanzamento;
 - f) la liquidazione delle spese in economato;
 - g) la scelta delle ditte da invitare alle gare d'appalto;
 - h) la determinazione di motivata ammissione od esclusione dall'invito alla gara a seguito di prequalificazione;
 - i) l'approvazione del bando di gara e della lettera d'invito;
 - j) l'autorizzazione all'effettuazione del subappalto;
 - k) l'esecuzione dei contratti: ogni atto conseguente e funzionale all'esecuzione del contratto, nonché il controllo sull'operato dell'impresa esecutrice e/o fornitrice e del Direttore lavori.

CAPO IV – SCELTA DEL CONTRAENTE

ART. 36 - CRITERI PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE

1. I contratti sono preceduti da apposite gare, le quali possono assumere la forma dell'asta pubblica, della licitazione privata e dell'appalto concorso, da esperirsi secondo le disposizioni vigenti.
2. Nello svolgimento dei lavori, provviste e servizi in economia, le modalità di scelta del contraente sono disciplinate da apposito regolamento.

³¹ L'articolo in questione è relativo al disposto contenuto nell'art. 36 - *Determinazioni a contrattare e relative procedure* - della *Legge 8 giugno 1990 n. 142* da ultimo modificato con il Ddl approvato dal Senato il 22 luglio 1999:

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
2. Gli enti locali si attengono alle procedure previste dalla normativa della Comunità economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

Comune di Sauze d'Oulx - Regolamento per la disciplina dei contratti -

ART. 37 - TRATTATIVA PRIVATA

1. Nei casi stabiliti dalle disposizioni di legge vigenti³² e dal presente Regolamento, si può ricorrere al sistema della trattativa privata.

ART. 38 - PUBBLICITÀ

1. La scelta del contraente deve, di norma, essere preceduta da idonea pubblicità di bandi o avvisi, da effettuarsi ai sensi delle disposizioni vigenti e del presente Regolamento.

TITOLO II- APPALTO DI OPERE PUBBLICHE – FORNITURA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI

CAPO I - STRUMENTI TECNICI E ATTIVITÀ PRECONTRATTUALE

ART. 39 - REDAZIONE DEI PROGETTI

1. Per l'avvio dell'attività negoziale e la determinazione dell'oggetto dell'appalto sono necessari i seguenti strumenti tecnici formati secondo le disposizioni della legge vigente:
 - a) il progetto preliminare;
 - b) il progetto definitivo;
 - c) il progetto esecutivo.
2. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva - nonché alla direzione dei lavori - possono essere espletate:
 - a) dall'ufficio tecnico del Comune;
 - b) dagli uffici consortili di progettazione che il Comune ha costituito con le modalità previste dalle vigenti leggi in materia;
 - c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni secondo i disposti delle vigenti leggi in materia;
 - d) da liberi professionisti singoli ed associati secondo le vigenti disposizioni in materia;
 - e) da società di professionisti o da società di ingegneria previste dalle vigenti leggi in materia.
3. Il Comune promuove ogni forma d'interazione strutturale, al fine di promuovere la più qualificata partecipazione nell'elaborazione dei progetti e degli altri atti oggetto d'incarichi.

³² La legge 415/98 (Merloni-ter) ha modificato sostanzialmente l'art. 24 della legge quadro in materia di lavori pubblici (Legge Merloni: L. 109/94) levando i limiti quantitativi e riducendo drasticamente i casi in cui vige l'obbligo di ricorrere alla gara ufficiosa con un numero minimo di concorrenti da invitare. Sono rimasti invariati i pochi casi in cui è possibile ricorrere alla trattativa privata che, per i soli appalti di lavori pubblici rimangono tassativamente elencati dalla norma e qui di seguito riportati:

- a) Lavori di importo complessivo fino a 300.000 ECU (il cui limite precedentemente era fissato in 150.000 ECU), nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, dell'art. 41 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827)
- b) Lavori di importo anche superiore a 300.000 ECU (il cui limite precedentemente era fissato in 150.000 ECU) nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza, attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del procedimento, rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti.
- c) appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 ECU, per lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

Per effetto della tassatività dell'elenco di cui all'art. 24 della legge alcune delle ipotesi di ricorso alla trattativa privata previste dalla normativa previgente – soprattutto quelle indicate nel D.lgs 406/91- sono state eliminate.

Comune di Sauze d'Oulx - Regolamento per la disciplina dei contratti -

4. Il Segretario comunale assicura il coordinamento fra i funzionari che, ancorché appartenenti a più settori o servizi, sono tenuti a fornire gli apporti tecnici, amministrativi e giuridici nell'elaborazione dei progetti.

ART. 40 - INCARICHI ESTERNI DI PROGETTAZIONE³³

1. Il Comune può affidare incarichi professionali esterni secondo le seguenti disposizioni:
 - a) in caso di carenza in organico di personale tecnico;
 - b) in caso di difficoltà a rispettare i tempi della programmazione dei lavori;
 - c) in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale;
 - d) in caso di necessità di predisporre progetti integrali che richiedano l'apporto di una pluralità di competenze.
2. In tutti i casi le condizioni sono accertate e certificate dal Responsabile del Servizio.
3. Nella determina del Responsabile del Servizio devono essere sempre specificati i motivi per cui si ricorre ad incarichi professionali esterni³⁴.
4. L'incarico esterno può essere affidato oltre che ai soggetti di cui alle lettere d), e) dell'articolo 39, anche a raggruppamenti temporanei costituiti dagli stessi soggetti, in modo disgiunto per ciascuno dei tre livelli di progettazione oppure congiuntamente.
5. Il Comune può avvalersi di gruppi interdisciplinari per gli incarichi di progettazione, chiamando a farne parte anche tecnici di altri enti, interessati alla realizzazione dell'opera, docenti universitari e liberi professionisti in possesso del requisito d'iscrizione al rispettivo albo professionale.
6. La determinazione con la quale viene costituito un gruppo, stabilisce il numero di partecipanti, il termine per l'espletamento dell'incarico ed il corrispondente compenso lordo spettante ai singoli componenti.
7. Nell'ipotesi che precede, il compenso dei dipendenti di pubbliche Amministrazioni, deve essere compatibile con i rispettivi ordinamenti.

³³ Cfr. Art. 17 commi 4-14 septies L. 109/94. A seguito delle sostanziali modifiche apportate all'art. 17 della legge quadro dalla recente legge Merloni-ter, la condizione per il ricorso a progettisti esterni non è più limitata alla carenza in organico di personale tecnico negli enti appaltanti. Ora essa è individuata anche nella difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, nei casi di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze.

³⁴ L'obbligo della motivazione per gli incarichi esterni è ribadito in una recentissima decisione della V sezione del Consiglio di Stato che con sentenza del 3 febbraio 1999 n. 112 ha ribadito quanto precedentemente affermato (sentenza 25 febbraio 1997 n. 192) asserendo che anche quando l'amministrazione si decida a scegliere il proprio contraente mediante trattativa privata, resta fermo che l'attività posta in essere in vista del vincolo negoziale costituisce espressione della potestà conferita alla stessa amministrazione per la realizzazione di interessi pubblici. Se ne è dedotto che, ove la P.A. si sia autolimitata prevedendo modalità di presentazione delle offerte tali da far ritenere che il contraente sarebbe stato individuato attraverso la loro valutazione comparativa, i vari partecipanti sono legittimati a reagire davanti al giudice amministrativo in caso di violazione di quelle modalità e, più in generale, per inosservanza dei principi di imparzialità e logicità. La disciplina introdotta all'art. 17 L. 109/94 dispone espressamente che l'affidamento dell'incarico debba avvenire sulla base di curricula presentati dai progettisti. Ciò comporta inevitabilmente la presenza di una motivazione che dia conto delle ragioni della preferenza accordata in relazione agli indici di esperienza e specifica capacità professionale desunti dal curriculum del professionista prescelto, che lo hanno fatto anteporre agli altri concorrenti. Il Consiglio di Stato infine, aggiunge che non è richiesto che «debba precedersi ad un'espressa comparazione, analitica e puntuale, dei curricula sulla base dei criteri predeterminati. Ma l'amministrazione deve dare contezza della motivazione del criterio che, in relazione allo specifico oggetto dell'incarico, ha guidato la valutazione dei requisiti desumibili dai curricula e della preminenza di quelli ritenuti più significativi nel professionista scelto, all'esito di un giudizio che, presupponendo l'esame di tutti i curricula, sottintende l'implicito raffronto con gli altri aspiranti».

Comune di Sauze d'Oulx - Regolamento per la disciplina dei contratti -**ART. 41 - LA SCELTA DEL CONTRAENTE NEGLI APPALTI DI OPERE PUBBLICHE**

1. La scelta del contraente è disciplinata dalle leggi dello Stato ed avviene attraverso i seguenti procedimenti:
 - a) pubblici incanti o asta pubblica;
 - b) licitazione privata;
 - c) appalto concorso;
 - d) trattativa privata.
2. I procedimenti, in cui il Comune consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse, sono:
 - a) procedure aperte, in cui ogni impresa interessata può presentare l'offerta;
 - b) procedure ristrette, in cui sono accoglibili soltanto le offerte delle imprese invitate dal Comune;
 - c) procedure negoziate, in cui l'Amministrazione aggiudicatrice consulta le imprese e negozia con una o più di esse i termini del contratto.
3. Gli atti della procedura di scelta del contraente sono:
 - a) la comunicazione di preinformazione, secondo quanto prevedono le disposizioni vigenti in materia e la disciplina comunitaria;
 - b) il bando di gara, mediante il quale l'Amministrazione comunale indice l'appalto;
 - c) l'avviso di gara, mediante il quale l'Amministrazione comunale comunica la pubblica notizia dell'appalto ai fini della presentazione delle domande di partecipazione;
 - d) l'invito alla gara, l'atto mediante il quale l'Amministrazione comunale invita formalmente le imprese a presentare le offerte.

ART. 42 - ASSOCIAZIONI E RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE

1. Le associazioni temporanee ed i raggruppamenti temporanei di imprese, devono osservare, in sede di espletamento delle gare, oltre che le vigenti norme comunitarie e nazionali, le seguenti disposizioni:
 - a) l'impresa non può partecipare alla stessa gara a titolo individuale e quale componente di una riunione o di un raggruppamento temporaneo di imprese oppure in più riunioni o raggruppamenti;
 - b) è consentita la formazione di associazioni o raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi per le gare di qualsiasi importo;
 - c) le norme che consentono ai costruttori di poter assumere lavori di importo pari a quello per cui sono iscritti, aumentato di un quinto, sono estensibili anche per le associazioni temporanee di imprese.
2. Ancorché non previsto nell'avviso o nel bando, sono ammessi a partecipare alla selezione o nei pubblici incanti, a presentare offerta, i gruppi economici di interesse europeo e le associazioni temporanee di imprese.
3. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si rimanda alle vigenti disposizioni di legge.

ART. 43 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. L'aggiudicazione di appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata è effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato:
 - a) per i contratti da stipulare a misura, mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari a scelta dell'amministrazione³⁵;
 - b) per i contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante la predetta offerta a prezzi unitari;

³⁵ Art. 21 L. 109/94

Comune di Sauze d'Oulx - Regolamento per la disciplina dei contratti -

- c) per i contratti da stipulare a parte a corpo e parte a misura, mediante la sola offerta a prezzi unitari;
2. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto concorso, nonché l'affidamento di concessioni mediante licitazione privata devono avvenire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; a tal fine devono essere presi in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare:
 - a) nei casi di appalto concorso:
 - il prezzo;
 - il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
 - il tempo di esecuzione dei lavori;
 - il costo di utilizzazione e manutenzione;
 - ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare;
 - b) nei casi di licitazione privata relativamente a concessioni:
 - il prezzo individuato secondo le vigenti disposizioni di legge³⁶;
 - il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;
 - il tempo di esecuzione dei lavori;
 - il rendimento;
 - la durata della concessione;
 - le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza;
 - ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare.
3. Il capitolato speciale d'appalto o il bando di gara devono indicare l'ordine di importanza degli elementi individuanti l'offerta economicamente più vantaggiosa.
4. La valutazione degli elementi individuanti l'offerta economicamente più vantaggiosa è affidata ad una commissione giudicatrice.

ART. 44 - COMMISSIONI GIUDICATRICI

1. Le commissioni giudicatrici nelle aste, licitazioni private e appalti concorso sono presiedute dal Responsabile del Servizio³⁷ interessato.
2. La Commissione è composta oltre che dal Presidente, da un numero pari di membri scelti dal Sindaco con proprio decreto tra le seguenti categorie:
 - a) funzionari tecnici scelti tra i dipendenti dell'ente o di altri enti pubblici;

³⁶ Cfr. Art.19 L. 109/94

³⁷ L'art. 21 c.5 L. 109/94, a proposito di commissioni giudicatrici stabilisce che essa «è nominata dall'organo competente ad effettuare la scelta dell'aggiudicatario od affidatario dei lavori oggetto della procedura»; la definizione molto generica del legislatore origina non poche perplessità circa l'individuazione dell'organo competente laddove, escluso a priori il Consiglio comunale, non c'è convergenza di opinioni in base ad argomentazioni che possono portare alla Giunta, al sindaco, al dirigente o responsabile di servizio, oppure, più semplicemente, al responsabile del procedimento. Per il comune di Avigliana si suggerisce di affidare il compito della nomina della commissione al Responsabile del Servizio interessato accogliendo l'interpretazione letterale della legge nonché gli orientamenti compiuti in tal senso da altri comuni del tutto simili – per natura e dimensione – alla realtà di Sauze d'Oulx. E' da sottolineare inoltre che per il comune di Sauze d'Oulx, privo di personale dirigenziale, è inevitabile la verifica di un'incompatibilità, per i funzionari responsabili di servizio, tra l'obbligo di presiedere la Commissione ed il divieto di essere nominato nella stessa. Tale incompatibilità sussiste per tutti quei casi in cui il Responsabile del Servizio abbia rivestito cariche di pubblico amministratore nell'ente appaltante nel quadriennio precedente la nomina, ovvero faccia parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi. Accogliendo l'orientamento dottrinale predominante, riteniamo che tra incompatibilità di ruoli e la necessità della presenza di un funzionario dell'amministrazione appaltante in commissione debba prevalere quest'ultima sulla prima

Comune di Sauze d'Oulx - Regolamento per la disciplina dei contratti -

- b) professori universitari di ruolo, scelti tra una rosa di candidati proposta dalle facoltà di appartenenza;
- c) professionisti aventi specifica competenza tecnica o amministrativa nella materia del contratto.
3. Un funzionario con qualifica non inferiore alla ex quinta viene incaricato di fungere da segretario verbalizzante della commissione, senza diritto di voto.
4. Le cause di incompatibilità od esclusione sono stabilite dalla legge.
5. Le sedute della Commissione non sono pubbliche, salvo i casi di ammessa pubblicità espressamente previsti dalla legge. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di tutti i membri.
6. Le votazioni sono rese in forma palese e vengono adottate a maggioranza assoluta di voti. I voti contrari e le astensioni devono essere congruamente motivati. In caso di parità di voti espressi per astensione di uno dei componenti prevale la tesi per cui ha votato il Presidente della commissione³⁸.
7. La commissione giudicatrice delibera con presenza di tutti i componenti, essendo essa un collegio perfetto³⁹. Tuttavia, la presenza di tutti i componenti non è necessariamente obbligatoria per tutti quegli adempimenti che non presuppongano valutazioni, comparazioni o altri tipi di esami ma siano strettamente vincolati ad attività meramente istruttoria, o un'attività strumentale vincolata⁴⁰.
8. La Commissione fissa le modalità ed i criteri del suo funzionamento e può delegare a sottocommissioni interne la predisposizione degli elementi di valutazione dei singoli progetti e l'analisi degli stessi.
9. La Commissione, prima di procedere all'esame delle offerte, definisce i criteri di valutazione delle offerte stesse, sulla base degli elementi prefissati ed inseriti nel bando di gara o nella lettera d'invito, secondo le disposizioni stabilite dalle vigenti leggi ed il presente Regolamento.
10. Di tutte le operazioni compiute dalla commissione viene dato atto in apposito verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente, dai componenti e dal segretario verbalizzante. Al verbale sono allegate o richiamate le offerte ricevute, il bando di gara o avviso o la lettera d'invito.
11. Nel verbale la commissione dovrà dettagliatamente esporre, per ogni offerta, le valutazioni e considerazioni, concludendo con l'espressione di un parere comparato in merito all'aggiudicazione.
12. Il verbale di gara, unitamente a tutte le offerte, è trasmesso immediatamente alla Giunta comunale per l'approvazione.
13. Il parere della Commissione non vincola l'Amministrazione, la quale se intende determinarsi diversamente dovrà motivare le ragioni della propria scelta: essa potrà inoltre sospendere o non procedere all'aggiudicazione dei contratti a causa di eccessiva onerosità della spesa prevista dalla soluzione progettuale prescelta dalla commissione, e per altre motivate ragioni di interesse pubblico.

ART. 45 - ESAME DELLE OFFERTE⁴¹

1. La Commissione di gara procede all'apertura dei plichi contenenti la documentazione e la esamina pronunciandosi circa l'ammissibilità o meno dei concorrenti alla gara.
2. Il Presidente accerta la sussistenza dell'omissione, incompletezza o imperfezione dei documenti presentati dalle imprese partecipanti alla gara, ne dichiara l'esclusione

³⁸ Cfr. Cons. Stato sez. IV, 21 giugno 1987 n. 3819.

³⁹ Cfr. TAR Lazio, II, 14 febbraio 1995 n. 172.

⁴⁰ Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 aprile 1991, n. 182.

⁴¹ Art. 10 c. 1-quater L.109/94

Comune di Sauze d'Oulx - Regolamento per la disciplina dei contratti -

- registrandone i motivi nel relativo verbale e procede all'espletamento dei conseguenti adempimenti di legge.
3. Il Presidente, dopo essersi pronunciato circa l'ammissione dei concorrenti procede alla verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa di un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate, richiedendo la documentazione indicata nel bando o nella lettera di invito. Qualora tale prova di capacità non sia presentata la Commissione procede all'esclusione del concorrente dalla gara. L'individuazione del 10% dei concorrenti da verificare avviene mediante sorteggio pubblico.
 4. Le buste contenenti le offerte delle ditte non ammesse alla gara per i motivi indicati al comma 2, sono mantenute sigillate e vengono affidate al Responsabile del Servizio interessato al contratto.
 5. Per ciascuna offerta il Presidente, dopo aver verificato la regolarità della firma, dà lettura delle condizioni nella stessa proposte. Conclusa l'apertura delle buste e la lettura delle offerte, la Commissione, applicando il metodo di gara stabilito nella lettera d'invito, nell'avviso o nel bando, determina l'impresa vincitrice della gara.

ART. 46 - AGGIUDICAZIONE

1. Se stabilito nel bando, nell'avviso di gara o nella lettera d'invito, si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ritenuta congrua.
2. La verifica di cui all'art. 45 c. 3. si compie anche nei confronti dell'aggiudicatario e del secondo classificato, se non già precedentemente sorteggiati e verificati. In caso di mancata presentazione della documentazione o qualora essa fosse inadeguata o non pertinente ovvero inidonea a confermare le dichiarazioni presentate in sede di offerta, il Comune adotta i seguenti provvedimenti:
 - a) incamerare la cauzione provvisoria;
 - b) comunicare i fatti all'autorità di vigilanza per l'irrogazione delle sanzioni previste dagli artt. 4 e 7 della Legge 109/94 e successive integrazioni e modificazioni;
 - c) rideterminare la soglia di anomalia;
 - d) individuare il nuovo concorrente aggiudicatario sottoponendolo alla verifica dei requisiti.
3. L'aggiudicazione definitiva avviene mediante l'apposita determinazione del Responsabile del Servizio.
4. L'aggiudicazione diventa efficace per il Comune dopo l'avvenuta esecutività del suddetto atto, mentre l'impresa concorrente è vincolata sin dal momento dell'inizio delle operazioni di gara.
5. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.

ART. 47 - COMUNICAZIONE ALL'AGGIUDICATARIO

1. Il Responsabile del Servizio interessato al contratto comunica, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, l'esito della stessa all'aggiudicatario e quando richiesto dalla legge, al concorrente che segue in graduatoria.
2. L'aggiudicatario deve presentare nei successivi dieci giorni dalla comunicazione la documentazione prevista dalla legge.

ART. 48 - PUBBLICITÀ ⁴²

1. L'esito della gara deve essere pubblicato - nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge - prima di procedere alla stipulazione del contratto, con le stesse forme di pubblicità del bando di gara.

⁴² Art. 29 L. 109/94

Comune di Sauze d'Oulx - Regolamento per la disciplina dei contratti -

2. Gli appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore a 5 milioni D.S.P. (diritti speciali di prelievo) – I.V.A. esclusa - contenuti nei programmi, sono resi noti mediante comunicazione di preinformazione all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea.
3. Gli avvisi ed i bandi sono altresì pubblicati sulla gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, dopo dodici giorni dall'invio all'ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, su almeno tre dei principali quotidiani a diffusione nazionale. La pubblicazione deve menzionare la data di spedizione e non deve contenere informazioni diverse rispetto a quelle comunicate.
4. Per i lavori di importo pari o superiore ad 1 milione di D.S.P. ed inferiore a 5 milioni di D.S.P., gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati sul foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, su due dei principali quotidiani nazionali e almeno sui due quotidiani regionali o provinciali.
5. Quando l'importo dei lavori posto in gara non raggiunge i 500 mila D.S.P., la pubblicazione può essere effettuata soltanto sull'Albo Pretorio del Comune.
6. E' facoltà del Comune ricorrere a ulteriori forme di pubblicità, anche telematica.
7. Gli estratti di avvisi e di bandi di gara devono contenere le seguenti notizie:
 - a) la tipologia delle commesse;
 - b) l'importo dei lavori;
 - c) la località di esecuzione;
 - d) la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea;
 - e) la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
 - f) la data di presentazione dell'offerta;
 - g) la data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara;
 - h) l'indirizzo dell'ufficio ove poter acquisire le informazioni necessarie.
8. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti di gara deve essere indicato il nome del responsabile del procedimento.

ART. 49 - NORME INDEROGABILI

1. Le disposizioni che disciplinano le modalità di gara, risultanti dalle leggi vigenti in materia, dal presente Regolamento, dal capitolato, dall'avviso non sono derogabili.

CAPO II - TIPOLOGIE CONTRATTUALI

ART. 50 - TIPOLOGIE DI CONTRATTO ⁴³

1. I contratti di appalto di lavori pubblici possono essere stipulati a corpo, a corpo e a misura e a misura nei casi e modi stabiliti dal presente Regolamento e dalle leggi vigenti in materia ⁴⁴.
2. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene unicamente dopo che il Comune ha approvato il progetto esecutivo dell'opera. Solo in casi particolari, disciplinati dalla legge vigente ⁴⁵, è possibile prescindere dal progetto esecutivo.

⁴³ Art. 19 c. 4 e 5 L. 109/94

⁴⁴ Le varie tipologie contrattuali trovano il loro riferimento sommario nella legge 20 marzo 1865, n.2248, allegato f) agli articoli 326 c. 2 (contratto a corpo); 326 c. 3 (contratto a misura); 329 (contratto a corpo e a misura).

⁴⁵ Art. 19 c. 5-bis L. 109/94: «L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici».

Comune di Sauze d'Oulx - Regolamento per la disciplina dei contratti -

SEZIONE I - PUBBLICO INCANTO O ASTA PUBBLICA

ART. 51 - AMMISSIONE

1. Il pubblico incanto è ammesso, in alternativa alla licitazione privata, in tutti i casi previsti dalla legge vigente.
2. Il pubblico incanto è obbligatorio per i contratti da cui derivi un'entrata per il Comune eccezion fatta per particolari ragioni che devono risultare dal decreto di approvazione.

ART. 52 - PROCEDIMENTO

1. Le fasi del procedimento per il pubblico incanto o per l'asta pubblica sono:
 - a) la determinazione a trattare;
 - b) l'ammissione dei concorrenti;
 - c) l'effettuazione dell'incanto;
 - d) l'aggiudicazione.

ART. 53 - IL BANDO DI GARA

1. Il bando, atto fondamentale che pone le regole per l'effettuazione della gara, deve essere compilato in forma estesa ed articolata; esso può essere preceduto, nei casi stabiliti dalla legge, da comunicazioni di preinformazione.
2. Il bando di gara è formato ed approvato dal Responsabile del procedimento che ne dispone la pubblicazione, è redatto secondo le disposizioni vigenti in materia, sulla base delle prescrizioni attuative della determinazione a trattare e degli elementi tecnici desunti dagli atti approvati o ricevuti con comunicazione del competente settore comunale.
3. Il bando di gara contiene l'invito a presentare offerte alle condizioni dallo stesso previste.
4. Il bando di gara è pubblicato nei termini e con l'osservanza delle leggi nazionali in materia e dalle norme stabilite nelle direttive CE per gli appalti di opere pubbliche assoggettati a tali discipline.

SEZIONE II - LICITAZIONE PRIVATA⁴⁶

ART. 54 - AMMISSIONE

1. Alle licitazioni private per l'affidamento di lavori pubblici di qualsiasi importo sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando.

ART. 55 - PROCEDIMENTO

1. La licitazione privata si svolge con il seguente procedimento:
 - a) adozione della determinazione a trattare;
 - b) comunicazione di preinformazione facoltativa nei casi stabiliti dalla legge;
 - c) approvazione del relativo bando di gara;
 - d) pubblicazione dell'avviso di gara;
 - e) presentazione delle domande di partecipazione;
 - f) prequalificazione dei richiedenti;
 - g) eventuali visite ai luoghi e/o consultazione dei documenti allegati al capitolato d'oneri;
 - h) invito alle imprese ammesse alla gara;
 - i) invio delle offerte e documentazione da parte dei concorrenti;
 - j) effettuazione della gara, con verifica dei documenti, ammissione ed esclusione delle offerte;

⁴⁶ Art. 23 L. 109/94

Comune di Sauze d'Oulx - Regolamento per la disciplina dei contratti -

k) proclamazione dell'esito della licitazione.

ART. 56 - IL BANDO DI GARA

1. La comunicazione di preinformazione ed il bando di gara sono di competenza dell'ufficio responsabile del procedimento.
2. Per la redazione del bando, l'ufficio interessato fa riferimento, oltre che alle disposizioni di legge vigenti, alle risultanze degli atti deliberativi o della determinazione a contrattare relativi all'oggetto della gara e agli elementi tecnico - finanziari che debbono essere forniti dai competenti settori comunali.
3. Il bando di gara è firmato dal Responsabile del Servizio interessato.
4. Le modalità ed i termini per l'approvazione del bando e per la pubblicazione dell'avviso di gara sono fissati dalle leggi vigenti in materia, in relazione all'importo dell'appalto.
5. La pubblicazione dell'avviso di gara, con le modalità ed i termini prescritti dalla legge è effettuata dall'Ufficio competente.
6. Le spese di pubblicazione sono a carico dell'amministrazione comunale e vanno inserite nel quadro economico del progetto fra le somme a disposizione.

ART. 57 - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

1. Entro i termini e con le modalità previste nell'avviso di gara, le imprese inoltrano domanda per essere ammesse a partecipare alla licitazione privata.
2. La domanda deve essere redatta secondo le modalità previste dalle vigenti leggi, contenere tutte le notizie ed indicazioni richieste nel bando di gara, in modo chiaro ed inequivoco ed essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da altra persona legalmente autorizzata.
3. Eventuali correzioni ed integrazioni nelle domande debbono essere effettuate in forma chiara e comprensibile e controfirmate, per convalida, da colui che le sottoscrive.
4. Alla domanda devono essere allegati i documenti richiesti dal bando di gara, in originale o in copia autentica, dotati di validità richiesta dalla legge o dai regolamenti.
5. La domanda con allegati i documenti deve essere inviata con lettera raccomandata A.R. Per i procedimenti relativi a lavori di importo superiore alla soglia comunitaria, la richiesta di invito può essere presentata anche per fax, telegramma, o telefono a cui deve seguire lettera di conferma – limitatamente per gli ultimi due mezzi di comunicazione⁴⁷ - spedita⁴⁸ entro il termine di scadenza fissato nel relativo bando. Per le procedure relative a lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, tale possibilità è sempre ammessa a meno che non sia espressamente preclusa dal bando.
6. Il termine fissato dal bando per la presentazione dell'istanza di ammissione alla licitazione privata è perentorio e vale la data di ricezione dell'istanza da parte del Comune, salve le eccezioni di legge secondo quanto disposto al comma 5.
7. L'Ufficio competente conserva, assieme alla domanda ed alla documentazione, la busta relativa alla spedizione postale del plico.

⁴⁷ Con l'entrata in vigore del regolamento approvato con DPR 20 ottobre 1998 n. 403 (in vigore dal 24 febbraio 1999), si deve ritenere che in forza dell'art. 7 c. 3, salvo divieto esplicito nel bando, l'istanza inviata a mezzo telecopia sia idonea di per sé quale richiesta di invito senza necessità di conferma con lettera; la segretezza della richiesta si ritiene comunque garantita dal segreto d'ufficio imposto ai pubblici dipendenti che la ricevono. (BOSETTI B. ,*op.cit.*, p.220.)

⁴⁸ E' sufficiente che la lettera sia 'spedita' entro il termine, quindi non necessariamente recapitata prima della scadenza, trattandosi di mera conferma fatto salvo che la comunicazione primaria, compiuta per mezzo di una delle forme succitate, deve obbligatoriamente avvenire entro la scadenza.

Comune di Sauze d'Oulx - Regolamento per la disciplina dei contratti -

ART. 58 - PREQUALIFICAZIONE DEI CONCORRENTI

1. Le istanze che risultano in regola con le prescrizioni, i termini ed i criteri fissati dal bando, sono ammesse alla gara, salvo che non sussistano particolari impedimenti o motivi, risultanti dalla documentazione in possesso dell'Amministrazione o da provvedimenti adottati dalla stessa per inadempienze rilevanti, verificatesi in occasione di precedenti rapporti contrattuali.
2. La prequalificazione è effettuata dall'ufficio competente in materia, il quale, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini fissati dall'avviso di gara, e comunque entro i tempi previsti per l'espletamento del procedimento, formulerà la proposta delle ditte da ammettere o da escludere.

ART. 59 - DETERMINAZIONE DI AMMISSIONE OD ESCLUSIONE

1. Il Responsabile del Servizio predispose l'elenco delle imprese ammesse alla gara e quello delle imprese escluse con Determinazione contenente le relative motivazioni⁴⁹.
2. La decisione di non ammissione alla gara, con le relative motivazioni, deve essere comunicata al richiedente, a cura dell'Ufficio che ha effettuato la prequalificazione, a mezzo di raccomandata A.R., da spedirsi entro dieci giorni dalla determinazione del Responsabile del Servizio.

ART. 60 - INVITO ALLA LICITAZIONE PRIVATA

1. Gli inviti a presentare l'offerta per la licitazione privata sono diramati, simultaneamente, a tutte le imprese ammesse a partecipare alla gara, a mezzo di lettera raccomandata postale.
2. Il termine per la presentazione delle offerte, da precisare nella lettera d'invito, non può essere inferiore a venti giorni liberi, decorrenti dalla data di spedizione della lettera d'invito, salvi i casi di urgenza previsti dalle leggi vigenti.
3. Sono fatti salvi i termini e le modalità previsti dalle disposizioni di legge e regolamenti di fonti superiori.
4. La lettera d'invito specifica i documenti da presentare, unitamente all'offerta, per la dimostrazione dell'inesistenza di cause di esclusione; i requisiti necessari per partecipare alla gara; i criteri di aggiudicazione della gara, l'importo del deposito cauzionale provvisorio ed ogni altro elemento prescritto dalla legge vigente.
5. La lettera d'invito deve essere compilata in forma estesa ed articolata idonea a dare piena cognizione delle modalità di presentazione delle offerte.
6. Nell'invito alla gara vengono precisate le modalità con le quali le imprese invitate possono prendere visione del progetto e degli atti tecnici annessi ed ottenerne copia.

ART. 61- OFFERTA

1. L'offerta è segreta e deve essere:
 - a) redatta in carta bollata;
 - b) sottoscritta personalmente dal titolare della ditta offerente o, nel caso si tratti di società, da chi ne ha la rappresentanza legale;
 - c) contenuta in busta sigillata con ceralacca, controfirmata sui lembi di chiusura, e inserita nel plico di cui all'articolo successivo con su scritto: "contiene l'offerta per la gara.....".
2. L'offerta deve indicare chiaramente, a seconda delle modalità di aggiudicazione, pena la inammissibilità, i prezzi unitari, il prezzo offerto, l'eventuale percentuale di ribasso nonché quant'altro richiesto nella lettera d'invito.
3. Il prezzo offerto o la percentuale di ribasso offerta devono essere indicati, oltre che in cifre, anche in lettere.

⁴⁹ Cfr. Art. 35 lett. h) in riferimento alle competenze del Responsabile del Servizio.

Comune di Sauze d'Oulx - Regolamento per la disciplina dei contratti -

4. In caso di discordanza tra il prezzo espresso in lettere e quello espresso in cifre prevale il prezzo in lettere⁵⁰.
5. Sono assolutamente vietate abrasioni e correzioni, salvo che queste ultime siano chiaramente confermate con postilla approvata e sottoscritta.
6. Il bando di gara può stabilire come disciplinare le possibili inesattezze delle offerte non previste dalla legge; diversamente decide la commissione.

ART. 62 - DOCUMENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. Per imprese già iscritte in Albi o Elenchi del Comune, all'offerta devono essere allegati, di regola, i seguenti documenti:
 - a) una copia del capitolato d'oneri generali e delle prescrizioni tecniche e di eventuali disegni – ove rimessi con la lettera d'invito – firmati in ogni foglio;
 - b) la quietanza comprovante l'avvenuto versamento del deposito cauzionale provvisorio o sistema equipollente;
 - c) il certificato penale del titolare dell'impresa, in caso di offerta di impresa individuale;
 - d) il certificato da cui risulti la denominazione dell'Impresa;
 - e) il nome, cognome, luogo e data di nascita della persona abilitata ad impegnare ed a quietanzare in nome e per conto dell'impresa;
 - f) l'indicazione che l'impresa è nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti;
 - g) il certificato rilasciato dalla Cancelleria del tribunale competente nel caso di offerta di società comunque costituita dal quale risulti quanto indicato per le imprese individuali;
 - h) la copia autentica dell'atto di procura, nel caso di offerte per procura.
2. Per imprese non iscritte in Albi o Elenchi del Comune, ovvero invitate in gare comunitarie, all'offerta devono essere allegati, di regola, i seguenti documenti:
 - a) certificato del casellario giudiziario o, in sua mancanza, documento equipollente rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa del Paese d'origine;
 - b) certificato di iscrizione a Registri professionali, secondo la legislazione vigente nel Paese in cui risiede l'Impresa;
 - c) certificati delle competenti Autorità del Paese di origine – ovvero l'autocertificazione rilasciata dall'Impresa medesima - da cui risulti la regolarità dell'Impresa con i pagamenti dei contributi di sicurezza sociale, imposte e tasse;
 - d) documentazione idonea a dimostrare la capacità finanziaria da presentarsi nelle forme ammesse dalla legge vigente;
 - e) documentazione idonea a dimostrare la capacità tecnica da presentarsi nelle forme ammesse dalla legge vigente.
3. I documenti di cui ai precedenti commi devono risultare rilasciati in data non superiore a tre mesi da quella dell'invito alla gara.
4. Quando si procede a tornate di appalto, da effettuarsi contemporaneamente, è sufficiente la presentazione, da parte dell'impresa invitata a più di una gara, della documentazione relativa all'appalto di importo più elevato al quale l'impresa concorre.
5. Le certificazioni di cui ai commi precedenti possono essere sostituite, nei casi previsti dalla legge, da idonee autocertificazioni.

ART. 63 - INVIO DELLE OFFERTE

1. L'offerta ed i documenti devono essere inviati per posta, in plico sigillato e raccomandato.
2. Non sono ammesse altre forme di presentazione, salvo che le stesse siano espressamente consentite nell'invito.

⁵⁰Secondo gli ultimi orientamenti giurisprudenziali e dottrinali l'espressione in lettere prevale sul consolidato principio della validità del prezzo più vantaggioso per l'amministrazione (art. 5 c. 3 L. 14/73 - norma derogatoria rispetto al principio generale di cui all'art. 72 c.2 R.D. 827/24). BOSETTI B., *op. cit.* p.182.

Comune di Sauze d'Oulx - Regolamento per la disciplina dei contratti -

3. I sigilli devono essere apposti mediante ceralacca, timbro e firma sui lembi di chiusura, che confermino l'autenticità della chiusura originaria ed escludano ogni tipo di manomissione; tuttavia, la mancata apposizione della sottoscrizione sui lembi del plico contenente l'offerta di gara non determina l'inammissibilità alla stessa qualora il plico risulti sigillato in modo da assicurare la segretezza dell'offerta⁵¹.
4. Il plico deve recare l'indicazione della ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa concorrente e la precisazione dell'oggetto e della data della gara alla quale la medesima intende partecipare.
5. L'offerta, a pena di esclusione, deve pervenire al Comune al servizio indicato nella lettera d'invito, entro il termine ultimo per la presentazione.

ART. 64 - LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA

1. Per i lavori di importo inferiore a 750.000 D.S.P., il Comune, tramite il Responsabile del Servizio competente, compila annualmente, sulla base delle domande pervenute entro il 31 dicembre, un elenco dei soggetti da invitare alle procedure di licitazione privata semplificata.
2. L'elenco è formato entro il 15 gennaio di ogni anno, mediante sorteggio pubblico.
3. Le domande presentate dopo il 31 dicembre sono inserite nell'elenco seguendo l'ordine cronologico di presentazione.
4. L'invito a presentare offerte è inoltrato a trenta concorrenti nel rispetto dell'ordine in cui sono stati nell'elenco e qualora siano in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'affidamento dei lavori.
5. Se nell'elenco sono presenti nominativi di potenziali concorrenti in numero inferiore a trenta, la procedura di licitazione privata semplificata può aver luogo purché i soggetti da invitare siano almeno cinque.
6. Le imprese inserite nell'elenco possono ricevere ulteriori inviti dopo che il Comune abbia invitato tutti i soggetti dell'elenco, con le necessarie qualificazioni stabilite dalla legge in relazione ai lavori da eseguire.

SEZIONE III – GARE NEL PUBBLICO INCANTO E NELLA LICITAZIONE PRIVATA

ART. 65 - RAPPRESENTANZA DI GARA

1. La commissione di gara è composta con le modalità di cui all' [art. 44](#).
2. Il verbale di gara viene sottoscritto dal Presidente, dai componenti e dal Segretario della commissione.

ART. 66 - SVOLGIMENTO DELLA GARA

1. La gara ha luogo, nel giorno ed ora prestabiliti, presso la sede comunale indicata nel bando o nell'invito alla gara, aperta ai rappresentanti o incaricati delle imprese partecipanti e, in generale, al pubblico che intende assistere alle operazioni di gara.
2. All'ora stabilita nel bando o nella lettera di invito, il Presidente:
 - a) dichiara aperta la gara e deposita sul tavolo copia degli atti tecnici relativi all'opera alla quale si riferisce la gara, mettendoli a disposizione dei presenti;
 - b) deposita l'eventuale scheda segreta prevista dalle procedure di gara prescelte;
 - c) comunica le offerte che sono pervenute nel termine prescritto.
3. Le offerte escluse perché pervenute fuori del termine vengono distinte da quelle ammesse.
4. Il Presidente comunica i motivi dell'esclusione e provvede affinché vengano registrati nel verbale di gara.

⁵¹ Disposizione che recepisce il consolidato orientamento giurisprudenziale. (Cfr. C.d.S., VI, 765, 6 ottobre 1986).

Comune di Sauze d'Oulx - Regolamento per la disciplina dei contratti -

5. I plichi esclusi - mantenuti sigillati ed inalterati - devono essere restituiti ai legittimi destinatari previa fotocopia dei due prospetti esterni recanti i bolli e le date di ricezione.
6. Il Presidente, procede all'apertura dei plichi ammessi effettuando l'esame della regolarità dei documenti richiesti.
7. Il Presidente dichiara l'ammissione delle offerte, che rimangono sigillate nelle apposite buste.
8. La documentazione delle ditte ammesse viene affidata al Presidente e le buste interne contenenti le offerte, mantenute sigillate, vengono depositate dal Presidente sul tavolo.
9. In caso di esclusione il Presidente procede secondo quanto indicato nell'art. 45 c. [2](#).
10. Per le offerte ammesse il Presidente procede all'espletamento delle attività di cui all'art 45 c. [3](#).

ART. 67 - COMUNICAZIONE ALL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

1. Il Responsabile del procedimento espleta le attività di comunicazione con le modalità ed entro i termini di cui all'art. [47](#).
2. L'aggiudicatario deve presentare, entro dieci giorni dalla comunicazione, la documentazione prevista dalla legislazione vigente in materia, pena l'annullamento dell'aggiudicazione.

ART. 68 - PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DELLA GARA

1. Il Comune procede, nei casi e nelle forme previsti dalla legge, a rendere pubblico l'elenco delle imprese invitate alla gara e di quelle che vi hanno partecipato, il sistema di aggiudicazione adottato, l'impresa vincitrice o prescelta, e quant'altro previsto da disposizioni vigenti.

SEZIONE IV - APPALTO CONCORSO

ART. 69 - AMMISSIBILITÀ

1. L'appalto concorso è ammesso in caso di realizzazione di opere complesse o ad elevata competenza tecnologica la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate.
2. Il ricorso all'appalto concorso è altresì ammesso nei casi in cui l'amministrazione intenda effettuare la scelta sulla base di una pluralità di progetti che presentino differenti soluzioni tecniche, estetiche esecutive ed economiche⁵².

ART. 70 - PROCEDURA

1. Il Comune dirama gli inviti alla gara ad imprese idonee che debbono presentare il progetto e le relative condizioni esecutive entro un termine stabilito nel bando di gara e mediante esibizione della quietanza di avvenuto deposito cauzionale, dei certificati e delle dichiarazioni prescritte dalla vigente legge.
2. Lo svolgimento della gara dovrà essere effettuato sulla base di un progetto preliminare e di un capitolato prestazionale contenente le prescrizioni, le condizioni ed i requisiti tecnici inderogabili richiesti.

⁵² L'art. 9 c. 35 della legge di riforma ha degradato il valore del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici cancellando dal testo dell'art. 20 c. 4 la parola "vincolante". A seguito dell'intervento delle norme sul decentramento amministrativo si ritiene implicitamente soppresso - o almeno non obbligatorio - il parere di cui all'art. 20 c. 4 della legge quadro. Trattandosi indubbiamente di valutazione tecnico-amministrativa e di attività consultiva, per i lavori pubblici di competenza comunale, il parere in oggetto è sostituito dalle autonome determinazioni degli organi tecnici dell'ente locale anche se, l'applicazione delle norme sul decentramento è subordinata ai decreti presidenziali di attuazione, secondo quanto disposto dall'art. 94 del D.L. 31 marzo 1998 n. 112.

Comune di Sauze d'Oulx - Regolamento per la disciplina dei contratti -

3. All'interno del capitolato o nel bando di gara devono essere chiaramente indicati i parametri, in ordine di importanza, necessari per individuare l'offerta maggiormente vantaggiosa quali⁵³:
 - a) il prezzo;
 - b) il valore tecnico ed estetico delle opere;
 - c) il tempo di esecuzione dei lavori;
 - d) il costo di utilizzazione e manutenzione e ogni altro elemento utile individuato in base al tipo di lavoro da realizzare.
4. Ricevute le offerte, il Comune la sottopone all'esame di una commissione giudicatrice, nominata in un momento successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte secondo le modalità prescritte dalla legge vigente.
5. Gli oneri relativi alla commissione giudicatrice devono rientrare fra le somme a disposizione dell'Amministrazione⁵⁴.
6. L'impresa aggiudicataria dovrà presentare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti tecnici ed economici⁵⁵.
7. Per quanto non espressamente previsto in questo articolo si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 71 - BANDO - AVVISO - INVITO ALLA GARA

1. Per il bando, avviso ed invito di gara e le procedure di prequalificazione, ammissione od esclusione dei concorrenti alla gara, comunicazioni e pubblicità dell'aggiudicazione si applicano le disposizioni relative al pubblico incanto o alla licitazione privata e quelle espressamente previste per l'appalto concorso.

ART. 72 - COMMISSIONE PER GLI APPALTI CONCORSO

1. Il Sindaco, nomina una Commissione aggiudicatrice con le modalità di cui all'art. [44](#), prima che siano state presentate le offerte.
2. La Commissione, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata dalle imprese concorrenti, ne dispone l'ammissione od esclusione e procede all'espletamento delle attività previste dalla legge e dal precedente art. [44](#).

ART. 73 - AGGIUDICAZIONE

1. La Giunta comunale, senza entrare nel merito del giudizio tecnico della Commissione, valuta autonomamente la corrispondenza dei risultati dell'appalto concorso alle sue finalità e l'interesse pubblico e può motivatamente decidere di non dare corso al progetto prescelto non approvando i verbali di gara.
2. In caso di aggiudicazione del progetto prescelto si procede secondo le disposizioni di legge e quanto descritto al precedente art. [46](#).

SEZIONE V - TRATTATIVA PRIVATA**ART. 74 - AMMISSIBILITÀ**

1. L'affidamento mediante trattativa privata è ammesso per i soli appalti di lavori pubblici ed alle seguenti condizioni:
 - a) per lavori di importo inferiore a 300 mila D.S.P, nei seguenti casi:

⁵³ Cfr. art. 21 c. 8 L. 109/94.

⁵⁴ Cfr. art. 21 c. 8 L. 109/94.

⁵⁵ Legge 12 ottobre 1982, n.726; Legge 23 dicembre 1982, n.936, Circolare ministeriale 28 gennaio 1983, n.558 e 9 marzo 1983, n.477.

Comune di Sauze d'Oulx - Regolamento per la disciplina dei contratti -

- quando gli incanti e le licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere che, ove si sperimentassero, andrebbero deserte;
 - quando l'urgenza dei lavori, acquisti, trasporti e forniture sia tale da non consentire l'indugio degli incanti o delle licitazioni;
 - in genere in ogni altro caso in cui ricorrano speciali ed eccezionali circostanze fra le quali non possono essere utilmente seguite le forme del pubblico incanto e dell'appalto concorso;
 - in ogni altro caso previsto dalle leggi che disciplinano la materia;
- b) per lavori di importo superiore a 300 mila D.S.P., nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza, attestati dal Responsabile del procedimento⁵⁶, rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti;
- c) per appalti di importo complessivo fino a 300 mila D.S.P., per lavori di restauro e manutenzione di beni immobili e di superfici architettoniche decorate previste dalle leggi in materia di tutela delle cose di interesse artistico e storico.

ART. 75 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INCARICO

1. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono motivati e comunicati all'Osservatorio a cura del Responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti in libera visione a chiunque lo richieda.
2. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata devono possedere i requisiti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata.
3. Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al fine dell'applicazione del metodo della trattativa privata.
4. E' in facoltà del Comune affidare mediante trattativa privata, alla stessa impresa esecutrice del lotto precedente ancora in corso, purchè affidato con i metodi dell'asta pubblica, licitazione privata e appalto concorso, anche i lavori di lotti successivi purché il valore non superi del doppio l'importo iniziale di assegnazione, siano di carattere ripetitivo e l'impresa sia in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e generale.
5. Il Comune ha la facoltà di affidare mediante trattativa privata, all'appaltatore delle opere principali, lavori complementari in tutti i casi relativi agli appalti di opere pubbliche. In tale caso, le condizioni dell'appalto indicate nei bandi di gara relativi al primo lotto, saranno le stesse del contratto salvo che per il prezzo da determinarsi secondo precisi criteri ed a condizione che non siano trascorsi più di tre anni dall'aggiudicazione del lotto precedente⁵⁷.
6. Tuttavia, qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato affidato mediante trattativa privata, non può essere assegnato con tale procedura altro lotto da appaltare in tempi successivi ed appartenenti alla medesima opera.

ART. 76 - AFFIDAMENTO LAVORI IMPORTO INFERIORE A 300 MILA ECU

1. Il Responsabile del Servizio, quando ricorrono i presupposti fissati dalla legge in ragione della tipologia, categoria ed entità dei lavori, individua le imprese da invitare alla gara informale, sulla base di sommarie informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico - finanziaria e tecnico - organizzative dei soggetti, desunte dal mercato e nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.
2. Le imprese individuate ai sensi del comma precedente sono simultaneamente invitate a presentare le offerte oggetto della negoziazione con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.

⁵⁶ La nuova legge ha previsto che l'attestazione compete al responsabile del procedimento, sia esso un dirigente o un funzionario

⁵⁷ Art.3 della Legge 8 ottobre 1984, n.687

Comune di Sauze d'Oulx - Regolamento per la disciplina dei contratti -

3. Il Comune, tramite il Responsabile del Servizio interessato, negozia il contratto con l'impresa che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata, sulla base della documentazione esibita dall'impresa prescelta.

SEZIONE VI - CONCESSIONE

ART. 77 – DEFINIZIONE E FORMA

1. La concessione è un atto amministrativo unilaterale mediante il quale il Comune conferisce ad un terzo – pubblico o privato – l'esecuzione di un'opera o un servizio pubblico.
2. La concessione può assumere anche forma di atto bilaterale, oppure di atto unilaterale accompagnato da un contratto per la disciplina degli obblighi reciproci.

ART. 78 - CONCESSIONE DI COSTRUZIONE ED ESERCIZIO⁵⁸

1. Il Comune può affidare in concessione i lavori pubblici esclusivamente nel caso in cui la concessione abbia ad oggetto, oltre che l'esecuzione, anche la gestione di opere.
2. Nel caso in cui al comma 1, la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente le opere.
3. Nel caso in cui nella gestione di un'opera siano previsti prezzi o tariffe amministrati o controllati, il Comune assicurerà al concessionario l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo che comunque, non può superare il cinquanta per cento dell'importo totale delle opere e il cui pagamento deve avvenire con le modalità stabilite dalla legge vigente, a collaudo effettuato.
4. L'affidamento in concessione deve avvenire sulla base del progetto definitivo.
5. I lavori potranno iniziarsi solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte del Comune⁵⁹.
6. Il tempo massimo di durata della concessione è stabilito dalla legge⁶⁰.

ART. 79 - BANDO DI GARA E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. Il bando di gara per l'affidamento della concessione specifica le modalità con le quali i partecipanti alla gara dimostrano la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a coprire il costo d'investimento.
2. Il bando di gara, sulla base dei dati del piano economico e finanziario compreso il progetto preliminare, indica:
 - a) l'eventuale prezzo massimo che il Comune intende corrispondere;
 - b) l'eventuale prezzo minimo che il concessionario è tenuto a corrispondere per la costruzione o il trasferimento dei diritti;
 - c) l'eventuale canone da corrispondere al Comune;
 - d) il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori e per l'avvio della gestione;
 - e) la durata massima della concessione;
 - f) il livello minimo della qualità di gestione del servizio, nonché delle relative modalità;
 - g) il livello iniziale massimo e la struttura delle tariffe da praticare all'utenza e la metodologia del loro adeguamento nel tempo;

⁵⁸ Cfr. art. 19 c. 2 e 2-bis, art. 20 c. 2 L. 109/94.

⁵⁹ Cfr. art. 19 c. 5-bis L. 109/94.

⁶⁰ Per la legge vigente le concessioni non possono durare più di 30 anni. (Cfr. art. 19 c.2-bis, introdotto dalla nuova legge quadro).

Comune di Sauze d'Oulx - Regolamento per la disciplina dei contratti -

- h) eventuali ulteriori elementi specifici che saranno inseriti nel contratto.
3. Il Comune può prevedere la facoltà per i concorrenti di inserire nell'offerta la proposta di eventuali varianti al progetto posto a base di gara, indicando quali parti dell'opera o del lavoro è possibile variare e a quali condizioni.
4. Per quanto non espressamente specificato nel presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia.

CAPO III – FORNITURA DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI**ART. 80 - DEFINIZIONI**

1. Le pubbliche forniture di servizi sono contratti a titolo oneroso aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione, l'acquisto a riscatto con o senza opzioni per l'acquisto, conclusi per iscritto tra un fornitore ed il Comune.
2. Gli appalti pubblici di servizi sono contratti a titolo oneroso conclusi per iscritto tra un prestatore di servizi ed il Comune, aventi ad oggetto le prestazioni di servizi espressamente individuate dalle vigenti leggi in materia.

ART. 81 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per i contratti di fornitura di beni e servizi, compresi gli eventuali relativi lavori di installazione, il cui valore di stima al momento della pubblicazione del bando, con esclusione dell'I.V.A., sia uguale o superiore a 200mila ECU, si applicano le vigenti norme di legge nazionale emanate in attuazione dei principi stabiliti dalla legislazione comunitaria.
2. Per i contratti di fornitura di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria individuata nel comma 1a si applicano le apposite leggi nazionali.

ART. 82 - COMPETENZE

1. La redazione delle perizie, capitolati o disciplinari ed altri elaborati tecnici necessari per la fornitura di beni o la prestazione di servizi è di competenza del Responsabile del Servizio interessato.

SEZIONE I - SCELTA DEL CONTRAENTE**ART. 83 – LE PROCEDURE**

1. Per l'aggiudicazione delle forniture di beni e prestazione di servizi si applicano le disposizioni delle vigenti leggi in materia nonché quelle di cui all'art. [41](#) e seguenti del presente Regolamento, in quanto compatibili.

ART. 84 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per tutto ciò che concerne le forme dell'invito, della pubblicità, i criteri di aggiudicazione e quant'altro disciplinante la materia in riferimento al pubblico incanto, alla trattativa privata, alla licitazione privata e all'appalto concorso, si applicano le disposizioni previste per l'appalto di lavori pubblici di cui al [CAPO II](#), oltre che le disposizioni delle vigenti norme legislative e regolamentari.

ART. 85 - CONCESSIONE DI SERVIZI

1. In conformità alle previsioni della vigente normativa e dello Statuto, il Consiglio comunale delibera di provvedere alla gestione di servizi pubblici locali mediante concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.

Comune di Sauze d'Oulx - Regolamento per la disciplina dei contratti -

2. La deliberazione di cui al precedente comma deve essere corredata dal progetto di convenzione e deve indicare le modalità di scelta del concessionario.
3. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge e dalla legislazione comunitaria recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, le concessioni di cui al presente articolo devono, di regola, essere precedute da licitazione privata. Tuttavia, quando circostanze speciali in rapporto alla natura del servizio lo consigliano e sono indicate nella deliberazione di cui al comma 1, gli affidamenti possono seguire ad appalto concorso o a trattativa privata.
4. Per l'ottenimento della concessione di pubblici servizi, l'impresa aspirante deve dimostrare, con apposita documentazione, di possedere i requisiti finanziari, tecnici ed imprenditoriali necessari per l'espletamento del servizio, con particolare riferimento alle dimensioni ed alle caratteristiche del servizio stesso e dell'utenza ed il rispetto dei contratti collettivi di lavoro.
5. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rimanda alle vigenti disposizioni di legge.

PARTE II**CAPO I – FORME DI CONTRATTO****SEZIONE I – COMPRAVENDITA****ART. 86 - DEFINIZIONE**

1. La compravendita, in conformità a quanto stabilito dal codice civile⁶¹, è il contratto con il quale il Comune venditore provvede al trasferimento della proprietà di un bene o di un altro diritto al compratore, verso il corrispettivo di un prezzo.

ART. 87 - ALIENAZIONE ED ACQUISTO DI BENI IMMOBILI

1. Le alienazioni di beni immobili avvengono di regola a seguito di asta pubblica. Il ricorso alla trattativa privata è consentito nei soli casi previsti dalla normativa vigente in materia e dal presente Regolamento; la relativa sussistenza deve risultare dall'atto d'impegno a contrattare.
2. Gli acquisti di beni immobili devono essere preceduti da delibera di Giunta che autorizza il Sindaco a sottoscrivere un compromesso.
3. Il Comune può acquistare al proprio patrimonio qualsiasi bene immobile che possa essere utilmente adibito a fini pubblici o possa essere utilizzato in via strumentale per il pubblico interesse.
4. Le alienazioni e gli acquisti di beni immobili devono essere inseriti nei piani programmatici dell'ente.
5. Gli acquisti di beni immobili devono essere preceduti dal piano finanziario indipendentemente dall'assunzione di mutuo necessario per far fronte alla spesa.

ART. 88 - BENI COMUNALI

1. I beni immobili del Comune sono elencati negli appositi inventari e si distinguono in demaniali e patrimoniali.
2. I beni demaniali possono formare oggetto di diritti a favore di terzi nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi.

⁶¹ Art. 1470. c.c.

Comune di Sauze d'Oulx - Regolamento per la disciplina dei contratti -

3. I beni del Comune che appartengono al patrimonio disponibile sono alienabili, i diritti su di essi sono prescrivibili e suscettibili di applicazione di tutte le norme del codice civile.
4. I beni che appartengono al patrimonio indisponibile e al demanio pubblico sono inalienabili e i diritti su di essi sono imprescrivibili, salvo quanto disposto dal comma 5.
5. I beni indisponibili non possono essere sottratti alla loro funzione pubblica. Soltanto quando questa dovesse cessare è data facoltà al Comune di destinare prioritariamente il bene ad altra funzione pubblica emergente e in caso negativo, di disporre il passaggio al patrimonio disponibile.
6. Il Comune è autorizzato ad alienare il patrimonio disponibile per la realizzazione di opere pubbliche, per il finanziamento delle perdite di gestione e per gli altri fini indicati dalla legge.

ART. 89 - PREZZO DELLA COMPRAVENDITA

1. Il prezzo dei beni immobili, sia che si riferisca ad un'alienazione che ad un acquisto, dovrà essere determinato con perizia di stima asseverata a firma del Tecnico comunale o di un Tecnico libero professionista previamente incaricato; qualora il prezzo differisca dal valore di mercato, se esistente, dovrà esserne data adeguata motivazione.
2. In caso di alienazione, il prezzo fissato nella perizia di cui al comma 1., costituisce il prezzo base da inserire nell'avviso di gara e il prezzo massimo in caso di acquisto.

ART. 90 - SPECIALE DIVIETO DI COMPRARE

1. Gli Amministratori comunali non possono essere acquirenti nemmeno all'asta pubblica, né direttamente, né per interposta persona, dei beni del Comune ai sensi dei disposti del codice civile⁶².
2. L'eventuale acquisto in deroga a quanto indicato nel comma 1. deve essere considerato nullo.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per l'esercizio di un diritto di prelazione concesso dalla legge, sempre che il diritto di prelazione sussistesse prima dell'inizio dell'ufficio di amministratore comunale.

ART. 91 - AUTORIZZAZIONE PREFETTIZIA ALL'ACQUISTO DI BENI IMMOBILI

1. L'acquisto di beni immobili che non abbia luogo per l'esecuzione di opere dichiarate di pubblica utilità, non deve più essere previamente autorizzato dal Prefetto.

SEZIONE II - PERMUTA

ART. 92 - DEFINIZIONE

1. La permuta è il contratto tipico del quale il Comune si avvale, in conformità alle prescrizioni del codice civile⁶³, per il trasferimento della proprietà di cose o di diritti contro la proprietà di altre cose o diritti.
2. Qualora la permuta consista nel corrispettivo di un appalto si applicano le specifiche disposizioni di legge previste per il particolare caso⁶⁴.

⁶² Art. 1471 c.c.

⁶³ Art. 1552 c.c.

⁶⁴ Art. 19 commi 5-ter e 5-quater, introdotti dalla nuova legge quadro. Trattasi di una completa novità di carattere legislativo anche se, nella realtà, il meccanismo che parte del corrispettivo di un appalto fosse costituito dalla concessione di un bene immobile dell'ente, era già applicato da alcuni enti che avevano interpretato giustamente il silenzio della legislazione previgente in assenza di un esplicito divieto ad un simile procedimento.

Comune di Sauze d'Oulx - Regolamento per la disciplina dei contratti -

ART. 93 - NORME DI RINVIO

1. Al contratto di permuta si applicano le norme previste per il contratto di alienazione in quanto compatibili, salvo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 92. Le perizie di stima asseverate dovranno essere effettuate su tutti i beni ed i diritti permutati.

SEZIONE III - DONAZIONE**ART. 94 - DEFINIZIONE**

1. In conformità a quanto prescrive il codice civile⁶⁵, la donazione è il contratto con il quale, con spirito di liberalità, una parte dispone a favore del Comune di un suo diritto o assume verso lo stesso un'obbligazione.

ART. 95 - DIVIETO DI DONAZIONE

1. Non è consentito al Comune effettuare donazioni di beni mobili ed immobili e donazioni liberatorie relativa alla rinuncia di diritti, ad eccezione di quelle a favore di altri enti pubblici per l'esecuzione di opere pubbliche o comunque destinate a pubblici servizi.
2. Sono consentite le donazioni manuali di cose mobili di modico valore in occasione di manifestazioni, solennità o ricorrenze.

ART. 96 - ACCETTAZIONE DELLA DONAZIONE

1. Le donazioni a favore del Comune di immobili e di mobili di rilevante valore devono essere accettate con deliberazione della Giunta comunale.
2. Nel caso di donazione modale, sia il bene donato che l'onere, devono essere valutati con perizia asseverata a firma del Tecnico comunale o di un Tecnico libero professionista previamente incaricato.

SEZIONE IV - LOCAZIONE ED AFFITTO**ART. 97 - DEFINIZIONE**

1. In conformità a quanto stabilisce il codice civile⁶⁶, la locazione e l'affitto sono contratti tipici dei quali si avvale, di norma il Comune per procedere o per ottenere il godimento temporaneo di beni patrimoniali verso un corrispettivo determinato.

ART. 98 - DIVIETO DI RINNOVAZIONE TACITA E SUBLOCAZIONE

1. Non può essere pattuita la rinnovazione tacita del contratto alla scadenza; tali contratti devono avere termini e durata certa e non possono essere stipulati con onere continuativo per il Comune, secondo quanto previsto dalle vigenti leggi in materia e dal presente Regolamento.
2. Non è ammessa la sublocazione dei beni di cui il Comune è locatore, salvo espressa autorizzazione con provvedimento dell'organo competente.
3. Il sistema di scelta del contraente è indicato e motivato nell'atto d'impegno a contrattare.

ART. 99 - LOCAZIONE SUPERIORE AI NOVE ANNI

1. La locazione superiore ai nove anni è atto eccedente l'ordinaria amministrazione, se riguarda beni immobili, richiede la registrazione e la trascrizione ai sensi dell'Art. 2643 del codice civile.

⁶⁵ Art. 769 c.c.

⁶⁶ Art. 1571 c.c.

Comune di Sauze d'Oulx - Regolamento per la disciplina dei contratti -

ART. 100 - ELENCO DEI BENI LOCATI ED AFFITTATI

1. L'Ufficio tecnico ⁶⁷ del Comune tiene l'elenco degli immobili urbani, delle aree e dei fondi rustici di proprietà del Comune dati in locazione o in affitto, procedendo annualmente all'aggiornamento dello stesso.

ART. 101 - LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

1. Il canone di locazione per gli immobili ad uso abitativo e le relative condizioni contrattuali sono fissate nell'osservanza della normativa vigente in materia, previa valutazione scritta del Responsabile dell'Ufficio Tecnico e/o del Settore Urbanistica o loro delegati.
2. Deve essere determinata la durata dell'affitto e stabilite le condizioni e le garanzie necessarie per assicurare il pagamento del canone e l'adempimento delle obbligazioni; si devono altresì precisare tutte le condizioni dirette alla conservazione della proprietà.
3. I contratti relativi agli alloggi di tipo economico e popolare seguono le disposizioni della specifica normativa vigente in materia.
4. Anche per i contratti degli immobili urbani, adibiti ad usi diversi da quello delle abitazioni, si applica la specifica normativa vigente in materia. Tra le clausole contrattuali, quando il Comune è locatore, deve sempre essere inserito l'obbligo dell'aggiornamento annuale del canone.

ART. 102 - AFFITTO DI FONDI RUSTICI

1. L'Amministrazione comunale, nella stipula dei contratti per l'affitto di fondi rustici si attiene alla vigente normativa in materia.
2. Tra le clausole contrattuali, oltre a stabilire la durata dell'affitto e tutte le altre condizioni e garanzie necessarie ad assicurare il pagamento del canone e l'adempimento delle obbligazioni, devono essere stabilite tutte le condizioni dirette alla conservazione e al miglioramento della proprietà affittata.

ART. 103 - INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO

1. L'Ufficio Ragioneria, in caso di ritardato pagamento, è sempre tenuto ad applicare automaticamente gli interessi legali vigenti.

SEZIONE V- LEASING**ART. 104 - DEFINIZIONE**

1. Il contratto di leasing consiste in una particolare forma di locazione finanziaria della quale può avvalersi il Comune per ottenere in godimento beni mobili o immobili, per un periodo determinato, dietro pagamento di un canone periodico con facoltà, alla scadenza del termine fissato, di restituirlo o di acquistarlo per una specifica somma residua.

ART. 105 - CONDIZIONI PER IL RICORSO AL LEASING

1. Il Comune si avvale del contratto di leasing, previa verifica della convenienza economica rispetto ad altre forme di finanziamento, in particolare per l'acquisizione di beni mobili registrati o di prodotti ad alta tecnologia.
2. La durata minima dei contratti di leasing relativi a beni mobili è fissata in tre anni e quella massima in cinque anni.
3. Gli anticipi non possono essere superiori al 20 per cento del costo dei beni sia mobili che immobili.

⁶⁷ Specificare quale sia - per il comune di Sauze d'Oulx - l'Ufficio competente a svolgere l'attività descritta.

Comune di Sauze d'Oulx - Regolamento per la disciplina dei contratti -

4. Alla scadenza del contratto i beni oggetto della locazione finanziaria possono essere acquisiti dal conduttore per un importo compreso tra il 5 e 25 per cento del valore di acquisto o del costo di costruzione dei beni immobili e per un importo pari all'1 per cento del valore d'acquisto dei beni mobili.
5. Qualsiasi operazione di leasing deve essere preceduta dalla predisposizione di un apposito piano finanziario.
6. Il sistema di scelta del contraente è indicato e motivato nell'atto d'impegno a contrattare.

ART. 106 - INVENTARIAZIONE DEI BENI ACQUISITI CON IL LEASING

1. Il bene oggetto di leasing dovrà essere valutato nel patrimonio del Comune dopo l'avvenuto riscatto e per il valore indicato nel relativo contratto.
2. La quota di spesa annuale, pur non trovando immediato ed equivalente riscontro nella consistenza patrimoniale, è evidenziata provvisoriamente in apposito registro relativo ai beni acquisiti in leasing.

SEZIONE VI - COMODATO**ART. 107 - DEFINIZIONE**

1. In conformità a quanto stabilisce il codice civile⁶⁸, il comodato è il contratto tipico con il quale il Comune consegna o riceve a titolo gratuito, una cosa mobile od immobile da utilizzare a titolo gratuito, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

ART. 108 - OBBLIGHI DEL COMODATARIO

1. Il comodatario deve custodire e conservare la cosa con diligenza.
2. Non può concedere ad altri il godimento delle cose senza il consenso del comodante.
3. Deve sempre essere evidenziato nel contratto che il comodatario ha l'obbligo di restituire al Comune comodante il bene, anche prima della scadenza, a semplice richiesta, quando lo stesso venga utilizzato per il pubblico interesse.

ART. 109 - DIVIETO DI CONCEDERE BENI IN COMODATO

1. Non è consentito concedere beni di proprietà comunale in comodato se non in casi eccezionali e per motivi umanitari, sociali e culturali e comunque di pubblico interesse, motivati nell'apposito provvedimento.

SEZIONE VII - MUTUO**ART. 110 - DEFINIZIONE**

1. Il mutuo è il contratto di cui si avvale il Comune per il finanziamento di opere pubbliche o per l'acquisto di beni immobili o mobili durevoli di particolare rilevanza. Esso consiste, in conformità a quanto prescrive il codice civile⁶⁹, nel prestito di una determinata quantità di denaro o altre cose fungibili, dietro la restituzione di altrettante cose della stessa specie e qualità a determinate scadenze.
2. Oltre alla restituzione del prestito, il Comune mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante salvo che il mutuo non sia a titolo gratuito o con l'intervento dello Stato o di altro Ente.

⁶⁸ Art. 1803 c.c.

⁶⁹ Art. 1813 c.c.

Comune di Sauze d'Oulx - Regolamento per la disciplina dei contratti -

ART. 111 - ISTITUTI MUTUANTI

1. Ove non diversamente disposto dalla normativa vigente, il Comune può procurarsi i mezzi necessari per far fronte a spese d'investimento assumendo mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, con gli Istituti di Previdenza, l'Istituto per il Credito Sportivo o con altri Istituti di Credito autorizzati dalla legge.
2. Nelle ipotesi di mutuo da contrarre con Istituti di Credito autorizzati dalla legge, l'offerta delle migliori condizioni di contratto è richiesta ad almeno tre Istituti di Credito ed il mutuo è assunto con l'Istituto che offre le condizioni più vantaggiose per il Comune risultanti dall'apposito quadro comparativo redatto dal dirigente o dal Responsabile del Servizio dell'Ufficio Ragioneria.

ART. 112 - VINCOLI ALLA CONTRATTAZIONE

1. I competenti organi, prima di procedere all'assunzione del mutuo, devono verificare:
 - a) che abbiano per oggetto spese di investimento per le quali sia stato redatto l'apposito piano finanziario con la dimostrazione della effettiva possibilità di sostenere sia le spese relative sia alle rate di ammortamento del mutuo, sia le spese di gestione conseguenti alla realizzazione dell'investimento;
 - b) che esista un progetto esecutivo dell'opera o il preventivo della fornitura o del servizio, con tutti i pareri ed approvazioni previsti dalle leggi statali e regionali;
 - c) che l'importo di ciascuna rata del mutuo, sommata a quelle dei mutui precedentemente contratti, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non superi il 25 per cento delle entrate relative ai tre titoli del consuntivo del penultimo anno precedente quello in cui viene contratto il mutuo;
 - d) che, ove si tratti di mutui da assumersi con Istituti diversi dalla Cassa depositi e Prestiti e dagli Istituti di Previdenza, nel contratto siano inserite le clausole e le condizioni contrattuali previste tassativamente dalla normativa vigente in materia.

SEZIONE VIII- SOMMINISTRAZIONE**ART. 113 - DEFINIZIONE**

1. La somministrazione, in conformità a quanto stabilisce il codice civile⁷⁰, è il contratto con il quale il Comune somministrante si obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo, ad eseguire a favore di un'altra parte, prestazioni periodiche e continuative di cose. Nel caso in cui il Comune assuma la veste di somministratario ha diritto, verso il corrispettivo di un prezzo da corrispondere all'altra parte, a ricevere prestazioni periodiche o continuative di cose.

ART. 114 - COMUNE SOMMINISTRANTE

1. Quando il Comune assume la figura di somministrante continuativo e sistematico di acqua, gas ed altre cose, stipula contratti con appositi moduli approvati con delibera del competente organo, che stabiliscono, nel contempo, le condizioni di fornitura.

ART. 115 - COMUNE SOMMINISTRATARIO

1. Quando il Comune è fruitore di prestazioni periodiche o continuative di cose deve rivolgersi, se i beni non sono forniti in regime di monopolio, all'impresa che offre le migliori condizioni, previa trattativa privata con gara ufficiosa o licitazione privata, come stabilito dall'atto d'impegno a trattare.

⁷⁰ Art. 1559 c.c.

Comune di Sauze d'Oulx - Regolamento per la disciplina dei contratti -

2. Si applicano in quanto compatibili le norme relative alla forniture di beni e servizi, disciplinate nel presente Regolamento.

SEZIONE IX - ASSICURAZIONE**ART. 116 - DEFINIZIONE**

1. In conformità a quanto prescrive il codice civile⁷¹, l'assicurazione è il contratto del quale si avvale il Comune per coprire i rischi conseguenti a sinistri o eventi dannosi.

ART. 117 - ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE

1. Oltre ai casi espressamente previsti dalla legge, il Comune deve obbligatoriamente assicurare i rischi derivanti da:
 - a) Incendio ed eventi speciali per tutti gli immobili, impianti ed attrezzature di proprietà comunale e comunque in disponibilità a qualsiasi titolo;
 - b) Responsabilità civile per tutti gli immobili in proprietà e comunque in disponibilità a qualsiasi titolo;
 - c) Infortuni per amministratori e dipendenti che utilizzano mezzi di trasporto propri o dell'Ente per attività istituzionali.
2. L'Ufficio Ragioneria tiene un apposito registro con riportate cronologicamente tutte le assicurazioni contratte dall'ente e uno schedario aggiornato.
3. La durata del contratto di assicurazione deve essere di norma annuale, salvo casi di comprovato vantaggio economico nella stipula di polizze pluriennali.

SEZIONE X - TRANSAZIONE**ART. 118 - DEFINIZIONE**

1. In conformità alle prescrizioni del codice civile⁷², la transazione è il contratto con il quale il Comune si avvale, per porre fine ad una lite già iniziata o per prevenire una lite che sta per sorgere, attraverso reciproche concessioni.
2. Il Comune ricerca ogni mezzo amichevole per la risoluzione delle controversie, ove sia possibile sotto il profilo della legittimità o della convenienza economica.
3. Con l'atto di transazione si possono creare, modificare od estinguere anche rapporti diversi da quelli che furono oggetto delle pretese e delle contestazioni delle parti.

ART. 119 - EFFETTI DELLA TRANSAZIONE

1. La transazione produce tra le parti gli stessi effetti di una sentenza passata in giudicato, dopo che l'atto sia stato approvato con provvedimento esecutivo dell'organo comunale competente.
2. Quando la transazione ha per oggetto beni immobili, l'atto deve essere trascritto.

CAPO II - NORME TRANSITORIE E FINALI**ART. 120 - NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano i principi e le norme contenuti nelle vigenti leggi in materia e nello Statuto comunale.

⁷¹ Art. 1882 c.c.

⁷² Art. 1965 c.c.

Comune di Sauze d'Oulx - Regolamento per la disciplina dei contratti -

2. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esame, senza rilievi, dell'organo Regionale di controllo e la pubblicazione nell'Albo pretorio del Comune.
3. Fino all'entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi le norme contenute nel Regolamento dei Contratti di cui è dotato questo Comune, in quanto compatibili con le vigenti disposizioni di legge e con lo Statuto comunale.